



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE

VARIANTE STRUTTURALE 2015

PER ADEGUAMENTO RIR, MICROZONAZIONE SISMICA E DELIMITAZIONE FASCE FLUVIALI

al P.R.G.C. approvato con DGR n. 22-8181 del 11/02/2008

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Delibera di Consiglio Comunale n. del

IL SINDACO
Ing. P. Spineto

IL SEGRETARIO
Dott. D. Massacane

IL PROGETTISTA
Arch. R. Carrea

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Geom F. Bisignano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. M. Ubaldeschi

COLLABORATORE: **Arch. Paes. Valeria Brengio**

GIUGNO 2015
U_URB_000345_12



studio tecnico associato

daniel aldonça, riccardo bergaglio, rosanna carrea architetti - fulvio delucchi ingegnere

INDICE

1. *PREMESSA*
2. *Inquadramento territoriale e amministrativo*
3. *Inquadramento urbanistico*
4. *Il PRGC modificato a seguito delle modifiche “ex officio” introdotte in sede di approvazione regionale.*
5. *Il PRGC modificato a seguito della Variante Strutturale "Sottovalle": sintesi*
6. *Le modifiche intervenute per quanto riguarda le procedure di formazione ed approvazione delle Varianti Strutturali con la l.r. 56/77 e s.m.i. modificata dalla l.r. n. 3/2013*
7. *Formazione dell'elaborato RIR ai sensi delle Linee Guida regionali del Luglio 2013.*
8. *Recepimento della delimitazione delle Fasce Fluviali del Torrente Scrivia*
9. *Microzonazione sismica*
10. *Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione*

PREMESSA

Il Comune di Arquata Scrivia intende procedere ad una Variante Strutturale al PRGC vigente avente per oggetto esclusivamente i seguenti argomenti:

- formazione dell'elaborato RIR secondo le modalità e le procedure istituite dalle Linee Guida regionali del Luglio 2013 per definire la disciplina in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel seguito “Linee Guida”;
- recepimento delle Fasce Fluviali dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore in Provincia di Alessandria (Torrente Scrivia) approvate dal Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Po con delibera n° 8 del 22.07.2009;
- completamento ed aggiornamento della Microzonazione sismica dell'intero territorio comunale in relazione alla appartenenza del Comune alla zona sismica 3.

La Variante Strutturale sarà formata ed approvata con le modalità e le procedure della l.r. n°56/77 come da ultimo modificata dalla l.r. n. 3/2013.

2. Inquadramento territoriale e amministrativo

Il territorio comunale di Arquata Scrivia è sito nella parte sud-est della provincia di Alessandria e confina con i comuni di Serravalle Scrivia, Vignole Borbera, Grondona, Gavi, Isola del Cantone (Genova): nel 2011, a seguito dell'aggregazione della frazione Sottovalle, prima appartenente al Comune di Gavi, si sono aggiunti ai comuni confinanti anche Carrosio e Voltaggio (v. tav 1 Planimetria sintetica del Piano).

Planimetria sintetica del piano

Stralcio fuori scala



3. Inquadramento urbanistico

Il Comune di Arquata Scrivia è dotato di Piano Regolatore Generale redatto ai sensi del titolo III della l.r. 56/77 e s.m.i la cui ultima Variante Generale è stata approvata con DGR n. 22-8181 del 11.02.2008. Il PRGC è stato successivamente integrato e modificato dalle seguenti Varianti:

Variante Parziale n. 1 "Opere Pubbliche" approvata con DCC n. 31 del 29/05/2009

Variante Parziale n. 2 "Spazio Giovani" approvata con DCC n. 08 del 01/02/2011

Variante Strutturale "Sottovalle" approvata con DCC n. 20 del 30.03.2011

4. Il PRGC modificato a seguito delle modifiche "ex officio" introdotte in sede di approvazione regionale

La DGR 11.02.2008 n. 22-8181 ha introdotto alcune modifiche "ex officio" negli elaborati progettuali puntualmente recepite negli elaborati della Variante Generale successivamente alla data di approvazione.

Le modifiche "ex officio", per quanto concerne aspetti e tematiche oggetto della presente Variante riguardano gli argomenti che seguono:

- non sono state approvate all'epoca le tavole 7A e 7B in scala 1:5000, adottate in controdeduzioni con DCC n.8 del 23.03.2007, recanti "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica"; in conseguenza di quanto sopra sul frontespizio delle tavole 2A e 2B in scala 1:5000 e delle tavole 3A,3B,3C e 3D in scala 1:2000, prima delle rispettive legende, è stata introdotta la nota che recita:

"Per quanto riguarda la corretta perimetrazione delle Classi di rischio geologico occorre fare riferimento alla tavola B6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - in scala 1:10000, nonché agli stralci cartografici in scala 1:5000 riportati sia nelle schede contenenti le indagini geologico-tecniche delle singole aree di Variante, incluse nel fascicolo delle Norme Tecniche di Attuazione, che nell'elaborato B7-Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti."

- per quanto all'elaborato RIR è stata introdotta alla prima pagina, quale modifica "ex officio", la nota che segue:

"In occasione di una prossima Variante al Piano Vigente il documento RIR dovrà essere revisionato opportunamente in modo da contenere:

- *l'aggiornamento dei dati tecnici relativamente a tutti gli stabilimenti individuati nel registro regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante ex l.r 32/1992 nonché alle altre attività produttive insediate nel comune in cui sono stoccate o manipolate sostanze pericolose;*
- *le informazioni relative agli scenari incidentali, che dovranno essere organizzate anche in tabelle riassuntive in modo da rendere più facilmente leggibile ed aggiornabile il RIR stesso. In particolare le tabelle dovranno contenere le informazioni relative a*

descrizione fenomeno e sostanza coinvolta nello scenario incidentale, centro di pericolo, distanze raggiunte dagli effetti per ciascun valore di soglia, frequenza di accadimento, come per altro specificato nel D.M. LL.PP. 09/05/2001;

- *gli elementi territoriali vulnerabili presenti nelle vicinanze delle industrie Seveso e altre aziende produttive con sostanze pericolose caratterizzati almeno dalle informazioni indicate in allegato alla nota inviata al comune dal Settore Grandi Rischi della Direzione Ambiente. Tali elementi dovranno contemplare almeno quelli disponibili sul servizio Aree di danno e territorio;*
 - *due planimetrie indicanti rispettivamente gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili presenti sul territorio comunale sempre con riferimento anche al servizio Aree di danno e territorio. Per quanto riguarda gli elementi territoriali vulnerabili è necessario indicare le relative destinazioni d'uso e la categoria ex D.M. LL.PP. 09/05/2001, per quanto attiene gli elementi ambientali vulnerabili, invece, deve essere definito il tipo di danno prodotto secondo quanto stabilito dal D.M. LL.PP. 09/05/2001, ovvero danno significativo o danno grave."*
- si è intervenuti sulla tavola 5 Elaborato RIR, in scala 1:5000, e precisamente sul frontespizio inserendo la dicitura che segue:

" La presente tavola si intende modificata col recepimento della modifica inerente alla delimitazione dei cerchi di danno relativi allo stabilimento Sigemi, imposta dalla Regione in sede di approvazione finale della Variante 2003. Inoltre la presente tavola dovrà essere revisionata in occasione della redazione di una prossima Variante al Piano vigente, in aderenza alle puntuali indicazioni fornite dal Settore Grandi Rischi della Direzione Ambiente mediante nota ... e puntualmente riprese nella contestuale modifica imposta dalla Regione alla Relazione RIR."

Nella suddetta tavola 5 è stata inserita la modifica n.1 relativa ai cerchi di danno dello stabilimento SIGEMI.
 - si è intervenuti nelle norme di attuazione inserendo negli articoli 1, 13, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 la seguente premessa:

"l'approvazione di qualunque strumento urbanistico (Varianti ai sensi della L.R. 56/77 e della nuova L.R. 1/2007, Varianti parziali, PEC, PIP, ecc.) dovrà essere sottoposta al parere vincolante del Comitato Tecnico Regionale ex art. 19 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. finchè non sarà prodotto un adeguato aggiornamento del RIR e quindi delle Norme attuative del P.R.G.C. qualora:

- *gli strumenti urbanistici interessino porzioni territoriali ubicate nei pressi degli stabilimenti soggetti a D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. come da Registro regionale ex Legge regionale n. 32/1992;*
- *gli strumenti urbanistici riguardano porzioni di territorio con destinazioni d'uso afferenti agli elementi territoriali vulnerabili censiti nel servizio Aree di danno e territorio.*

Gli elementi vulnerabili validi per l'analisi degli strumenti urbanistici, al fine di localizzare nuovi interventi sul territorio, sono quelli caricati e georiferiti sul servizio predisposto dalla Regione Piemonte in condivisione con il sistema pubblico Piemontese in condivisione con il sistema pubblico piemontese Aree di danno e territorio.

Per la determinazione delle categorie di compatibilità territoriale e quindi l'analisi degli strumenti urbanistici, è necessario tenere conto dei cerchi di danno e relativo inviluppo disponibili sul servizio Aree di danno e territorio. Si evidenzia che attualmente sul Servizio sono disponibili i cerchi di danno singoli o il loro inviluppo elaborato secondo i criteri della tabella 3b del D.M. 9 maggio 2001. Per un corretto utilizzo da parte del Comune in fase di predisposizione del RIR è necessario che tale tabella sia traslata ai criteri della tabella 3a. Inoltre i cerchi di danno individuati sulla Tavola 5 e nella relazione RIR per la Ditta SIGEMI si intendono parzialmente variati come da modifica introdotta dalla Regione in sede di approvazione finale della Variante 2003.”

- *si è intervenuti negli articoli 6 e 13 inserendo al termine dell'articolo un "NOTA BENE" entro cui è inserita la seguente dizione "... comunque da revisionare alla luce delle specifiche regionali imposte in sede di approvazione finale della Variante 2003 - ..."; si è ancora intervenuti all'interno del "NOTA BENE" del solo articolo 13 inserendo la seguente dizione "... Nei casi di interventi subordinati a strumento urbanistico esecutivo dovranno altresì essere osservate le disposizioni cautelative emergenti dall'elaborato RIR - comunque da revisionare alla luce delle specifiche regionali imposte imposte in sede di approvazione finale della Variante 2003 - ...".*
- *si è intervenuti all'art. 20, comma 7, inserendo la dicitura che recita:*
"Non è consentito nel territorio comunale di Arquata Scrivia l'insediamento di nuovi depositi e impianti per la lavorazione di impianti petroliferi ed affini, nonché di gas liquefatti: gli impianti esistenti sono tollerati fino al completamento del ciclo produttivo in atto. Gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione e modifiche che incidano sul preesistente livello di rischio sono subordinati ad uno studio di impatto e

compatibilità ambientale, nonché al parere vincolante del CTR ex art. 19 del D.lgs 334/99 e s.m.i. ”.

Si è intervenuti all'art. 20, comma 9, inserendo la dizione che segue: *“L’attivazione del centro intermodale, e il rilascio delle corrispondenti autorizzazioni urbanistiche, si intendono comunque subordinate all’effettuazione di una analisi dei rischi con determinazione delle frequenze di accadimento e delle conseguenze sull’uomo e sull’ambiente degli incidenti ipotizzabili, nonché alla garanzia dell’installazione delle misure preventive tecniche e gestionali atte a minimizzare gli impianti esterni all’attività nonché gli effetti domino. Tale analisi del rischio dovrà essere sottoposta al parere del Comitato Tecnico Regionale ex ante art. 19 D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. ”*

- Nelle schede delle aree D2 si è intervenuti nella scheda del Piano Esecutivo convenzionato n. 9 aggiungendo la seguente disposizione particolare:

“Non è consentito nel territorio comunale di Arquata Scrivia l’insediamento di nuovi depositi e impianti per la lavorazione di prodotti petroliferi e affini, nonché di gas liquefatti: gli impianti esistenti sono tollerati sino al completamento del ciclo produttivo in atto. Gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione e modifiche che incidono sul preesistente livello di rischio sono subordinati ad uno studio di impatto e compatibilità ambientale, nonché al parere vincolante del C.T.R. ex art. 19 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.. ”

5. Il PRGC modificato a seguito della Variante Strutturale "Sottovalle": sintesi dei contenuti

Le risultanze delle modifiche introdotte nel PRGC a seguito della Variante Strutturale "Sottovalle" possono essere così compendiate:

- a) dal punto di vista idrogeologico il PRGC di Arquata Scrivia risultava adeguato al PAI tramite la Variante Generale approvata con DGR n. 22-8181/2008. Con la Variante Strutturale del 2011 l'adeguamento al PAI è stato completato recependo gli studi condivisi dal Gruppo Interdisciplinare relativi al Comune di Gavi per la porzione di territorio della frazione di Sottovalle;
- b) dal punto di vista sismico la Variante Strutturale 2011 ha effettuato gli studi sismici per il solo territorio della Frazione Sottovalle, secondo la disciplina in allora vigente rimandando quelli relativi all'intero territorio di Arquata Scrivia ad una futura Variante Strutturale del PRGC;
- c) dal punto di vista urbanistico la Variante Strutturale 2011 ha posto *“... particolare attenzione per quanto riguarda l’aggregato territorio appenninico in ossequio alla rinnovata attenzione*

dovuta al concetto di sviluppo sostenibile, alle necessità di tutela del patrimonio agricolo sia dal punto di vista della produzione e della qualificazione ambientale, che dell'impostazione di modalità di fruizione del territorio legate al tempo libero, al turismo, alla residenza in conformità agli indirizzi assegnati alla pianificazione comunale dal PTP." Sono state in conseguenza modificate le tabelle delle aree residenziali di tipo "B", le tabelle degli standard urbanistici, il calcolo della CIR di cui si riporta di seguito l'aggiornamento approvato:

a) Abitanti residenti (anno 2002) compreso fraz. Sottovalle.	n	6.165
b) Abitanti stagionali (anno 2010) stima	n	70
c) Vani non occupati ind. diretta	n	1.411
d) Vani previsti dalla Variante (zone B)	n	745
e) Vani recupero rustici (stimati per il decennio di validità della Variante)	n	150
f) Vani previsti della Variante (zone C – SUE)	n	2.299
g) Vani previsti dalla Variante (zone B frazione Sottovalle)	n	25
VANI TOTALI	n	10.865

DOTAZIONE AREE PER SERVIZI:	mq	271.625
-----------------------------	----	---------

SERVIZI PREVISTI DALLA VARIANTE:

in aree individuate nelle schede (comprensivi delle aree per servizi di Sottovalle)	mq	279.330
--	----	---------

in PEC Castello (ab 791x25)	mq	19.775
in PdR n.1 (ab 67x25)	mq	1.675
in aree a disposizione ex V.P. Opere Pubbliche (ab 30x25)	mq	750
in restanti PEC (ab 1411 x 15)	mq	21.165
	mq	322.695

I servizi previsti dalla Variante sono sufficienti per una popolazione teorica di 12.908 abitanti e la dotazione procapite per abitante è di mq. 29,70.

6. Le modifiche intervenute per quanto riguarda le procedure di formazione ed approvazione delle Varianti Strutturali con la l.r. 56/77 e s.m.i. modificata dalla l.r. n. 3/2013.

" Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni."

Il comune definisce quindi la presente proposta tecnica del progetto preliminare costituita dai seguenti elaborati:

- [illegible]

- B 1. *Relazione Geologico Tecnica*
- B 2. *Carta geologico-strutturale*
- B 3. *Carta litotecnica – Carta geoidrologica*

- B 4. *Carta dell'acclività*
- B 5. *Carta geomorfologia dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico*
- B 6. *Carta geologico tecnica (livello 1 di microzonazione sismica)*
- B 7. *Carta delle indagini (livello 1 di microzonazione sismica)*
- B 8. *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*
- B 9. *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica*
- B 10. *Schede frane-Schede di rilevamento processi lungo la rete idrografica*
- B 11. *Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza – schede aree in classe IIIb*

La presente Variante Strutturale, ai sensi dell'art. 17, comma 9, l.r. 56/77 e s.m.i. , è esclusa dal procedimento di VAS in quanto portatrice di modifiche costituenti mero adeguamento al PAI ed alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante.

7. Formazione dell'elaborato RIR ai sensi delle Linee Guida regionali del Luglio 2013

L'elaborato RIR ha l'obiettivo di analizzare le attività produttive presenti nel territorio comunale al fine di verificare il livello di rischio industriale esistente, garantirne il non incremento, attivare misure di prevenzione di situazioni non sostenibili dal punto di vista ambientale riconoscendo le vulnerabilità presenti su tutto il territorio comunale al fine di una corretta pianificazione urbanistica. La Variante Generale al PRGC di Arquata Scrivia fu approvata con D.G.R. n. 22 – 8181 del 11/02/2008, con alcune modifiche “ex officio” relative all'elaborato RIR e con la prescrizione di provvedere alla revisione futura dell'elaborato stesso secondo i criteri regionali che si andavano delineando.

Al fine di ottemperare a quanto prescritto il Comune rielabora alla data attuale l'elaborato RIR seguendo il percorso descritto dalle “Linee guida per la valutazione del rischio industriale” emanate dalla Regione Piemonte a luglio 2010 nel seguito "Linee Guida".

Preliminarmente sono state individuate e caratterizzate le attività produttive di interesse.

E' stata formata una cartografia distinguendo nel territorio comunale:

- Attività produttive esistenti
- Aree produttive pianificate e non ancora edificate
- Aree di completamento a destinazione produttiva

- Tra le attività produttive esistenti si annoverano la “SIGEMI Srl” e la “IPLM S.P.A. (ex Nuova Libarna)” classificate Seveso. Ai sensi delle Linee Guida, disposizioni legislative vigenti, le aziende hanno provveduto alla formazione dei rispettivi rapporti di sicurezza finalizzati ad individuare, sulla base dei risultati relativi al monitoraggio delle prestazioni, gli interventi di adeguamento atti al perseguimento del miglioramento continuo del livello di sicurezza dei proprio Depositi. La “ICIESSE Spa”, anch’essa in precedenza classificata “Seveso”, ha recentemente dismesso l’attività produttiva come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

Il Comune di Arquata Scrivia, per le attività "altre" (diverse dalle Seveso) e tramite i codici ATECO forniti dalla CCIAA di Alessandria, ha individuato quelle aziende che sulla base dei suddetti codici utilizzano o producono sostanze pericolose o effettuano lavorazioni critiche, le ha elencate e individuate numericamente. Per ogni identificazione di “Altre attività produttive puntuali” si è provveduto alla caratterizzazione. A conclusione della fase di analisi descritta si rileva che nessuna azienda supera le soglie di riferimento per essere annoverata tra le “Attività Sottosoglia Seveso” (quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’art. 6 del D.lgs 334/99 e s.m.i., delle sostanze e/o preparati definiti all’Allegato 1, Parti 1 e 2 del D. lgs medesimo).

Per le due attività "Seveso" si è provveduto a richiedere informazioni ai gestori dei depositi e ad elaborare le medesime.

Attività Seveso “SIGEMI S.r.l.”

Si riporta di seguito una sintesi delle informazioni ottenute dal gestore.

Il Deposito SIGEMI S.r.l., ubicato a Arquata Scrivia, in via Gramsci 1, si sviluppa su un’area privata di circa 350.000 m2 di superficie totale. La proprietà SIGEMI risulta delimitata a nord dalla Strada Provinciale Arquata Scrivia - Vignole Borbera e dal torrente Scrivia, ad est dal torrente Scrivia, a ovest dalla Strada Provinciale Arquata Scrivia - Vignole Borbera e a sud da terreno di proprietà privata.

L’attività svolta nel deposito consiste essenzialmente nel ricevimento, stoccaggio e trasferimento di prodotti petroliferi ed in particolare di benzina e gasolio.

Il Deposito è collegato attraverso tubazioni fisse con:

- il porto petroli di Genova per invio e ricezione prodotti
- il deposito Sigemi di S. Quirico (GE) per invio e ricezione prodotti
- il deposito Sigemi di Lacchiarella (MI) per invio prodotti

- il deposito “Restiani” di Arquata Scrivia (AL) per invio prodotti (attualmente scollegato e fuori servizio)
- il deposito Praoil di Ferrera Erbognone (PV) per invio e ricezione prodotti
- il deposito IPLOM di Busalla (GE) per ricezione prodotti.

L'attività svolta consiste nelle operazioni normalmente previste nei depositi di prodotti petroliferi, pertanto l'unico "processo" effettuato è il trasferimento del prodotto.

Nella fase di Redazione del Rapporto di Sicurezza dell'Ottobre 2010 si è proceduto ad individuare tutti i potenziali eventi incidentali associati alle attività svolte all'interno del Deposito.

Gli eventi incidentali individuati mediante tali analisi sono i seguenti:

Top Descrizione

- 1 Rilascio di prodotto in bacino di contenimento per sovrariempimento serbatoio
- 2 Affondamento parziale o totale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina
- 3 Sovrappressione sezione di adsorbimento VRU
- 4 Rilascio incontrollato di prodotto in pensilina di carico
- 5 Invio di benzina liquida a VRU
- 6 Incendio della corona circolare di un serbatoio di benzina
- 7 Rilascio di benzina da oleodotto di trasferimento
- 8 Rilascio da apparecchiature di movimentazione (pompe)
- 9 Rilascio di benzina/gasolio per rottura serbatoio

Dei Top Event sopra indicati solo i Top n° 2 e n° 6 interessano limitate aree all'esterno del Deposito.

La classe del Deposito SIGEMI di Arquata Scrivia è stata individuata secondo le modalità previste dal DM 31/07/1934.

Gli eventi incidentali individuati nel Rapporto di Sicurezza, che hanno conseguenze verso aree esterne al Deposito sono i seguenti:

Top Descrizione

- 2 Affondamento parziale o totale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina
- 6\ Incendio della corona circolare di un serbatoio di benzina

- *Affondamento parziale o totale del tetto galleggiante di un serbatoio di benzina*

Le cause possono essere imputate ad una rottura dei galleggianti del tetto o della scaletta con conseguente impuntamento del tetto nelle fasi di salita/discesa. Ulteriore causa può essere imputata al mancato drenaggio in caso di precipitazioni eccezionali. Questi eventi fanno sì che il tetto affondi completamente o parzialmente e che pertanto ci si trovi in presenza di una pozza

di benzina pari alla superficie del serbatoio che può incendiarsi subito o dare origine ad una nube di vapori infiammabili con innesco ritardato.

- *Incendio della corona circolare di un serbatoio di benzina*

L'evento può essere generato da un innesco dei vapori che si possono formare alla corona circolare del serbatoio stesso. Gli inneschi possono essere costituiti ad esempio da fulminazioni o scariche elettrostatiche tra il tetto ed il mantello.

I due Top Event sopra indicati sono applicabili a tutti i serbatoi a tetto galleggiante di benzina presenti in deposito. I serbatoi che però possono essere origine di aree di danno coinvolgenti zone esterne al deposito sono solo i serbatoi S23, S26 e S28. Questi serbatoi possono pertanto essere considerati come centri di pericolo per lo scopo del presente documento e la loro ubicazione è indicata nelle cartografie che sono parte integrante e sostanziale del RIR.

I Top Event individuati nel Rapporto di Sicurezza sono stati quantificati in termini di frequenza di accadimento.

L'evoluzione dell'evento dipende dalla probabilità che la sostanza rilasciata trovi un innesco.

In caso di rilascio in fase liquida i possibili eventi finali risultano essere:

- innesco immediato su pozza (pool fire)
- innesco ritardato su pozza e nube evaporante (pool fire and flash-fire or pool-fire and UVCE/VCE)
- dispersione da evaporazione di pozza (nessun innesco)

Attività Seveso "IPLM S.p.a. (ex Nuova Libarna)"

Occorre premettere che la Nuova Libarna S.r.l. in data 01/12/2011 aveva provveduto a trasmettere agli Enti competenti il Rapporto di Sicurezza del Deposito di Arquata Scrivia ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (D.Lgs. 238/05).

Successivamente in data 01/07/2014 ha avuto effetto la fusione di Nuova Libarna S.r.l. con Iplom S.p.a. con l'occasione, in data 30/07/2014, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, è stata trasmessa la notifica ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 334/99 – Contestualmente è stato trasmesso l'aggiornamento della scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante, in considerazione dell'entrata in vigore del D.lgs. 48 del 14/03/2014, recante modifiche a parte dell'allegato I, parte 1, al D.Lgs. 334/99 inserendo l'olio combustibile denso tra i "prodotti petroliferi".

Il deposito quindi in ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.lgs 334/99 e s.m.i ha provveduto ad inviare agli Enti competenti la notifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 334/99 come modificato dal D.Lgs n. 238/05 in quanto detiene sostanze classificate pericolose per l'ambiente in quantità superiori alle soglie definite in allegato 1 parte I e II del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

Contestualmente ha provveduto a trasmettere alle autorità competenti la scheda di Informazione sui Rischi di Incidente Rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui all'allegato 5 del D. Lgs 334/99 e s.m.i..

Il Deposito in ottemperanza all'art. 7 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. ha provveduto a:

- definire e sottoscrivere la propria “Politica di Gestione della Sicurezza” per la prevenzione degli incidenti rilevanti”, divulgata a tutto il personale;
- predisporre ed attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti in accordo ai contenuti indicati nell'allegato 3 al D. Lgs 334/99 e s.m.i. ed alle Linee Guida del DM 9/08/2000.

La società “IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna)”, in accordo alla propria Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, ha adottato, per il proprio deposito di Arquata Scrivia (AL), un Sistema di Gestione della Sicurezza, con lo scopo di prevenire e controllare gli eventi incidentali identificati nell'ambito della redazione del rapporto di sicurezza.

L'attività svolta nel Deposito consiste nella movimentazione a mezzo autobotti e nello stoccaggio di olio combustibile e bitume senza alcun genere di lavorazione o processo. Il gasolio in entrata in deposito viene utilizzato per il riscaldamento degli uffici. Periodicamente arrivano in Deposito alcune autobotti di gasolio che viene immediatamente miscelato con l'olio combustibile al fine di produrre olio combustibile fluido.

In considerazione delle caratteristiche dei prodotti stoccati in deposito, gli scenari incidentali identificati sono riconducibili al solo spandimento di prodotti pericolosi per l'ambiente (olio combustibile R50). Dalle stime effettuate si è evidenziato che, in considerazione della tipologia del terreno, prevalentemente argilloso, l'inquinante si assesta ad una quota pari a 1,70 m circa senza pertanto raggiungere la falda ubicata ad una profondità pari a circa 5,00 metri. Ai sensi del DM 09/05/2001 lo scenario si configura pertanto come “danno significativo” senza avere impatto all'esterno dello stabilimento.

Il deposito è classificato ai sensi del DM 31/07/1934 di classe 8a – Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale superiore a 1.000 mc (oli combustibili).

Di seguito si allega planimetria generale del deposito “IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna)” di Arquata Scrivia.

Le "Linee Guida", infine, richiedono la individuazione e caratterizzazione degli elementi vulnerabili presenti nel territorio distinguendo gli elementi territoriali da quelli ambientali.

Gli elementi territoriali vulnerabili

Sono state compilate le due tavole A, corredate di relativa tabella, in cui sono state evidenziate le singole aree classificate, secondo le categorie territoriali della tabella estratta dal DM 09/05/2001, gli elementi puntuali ricompresi nelle suddette aree nonché gli elementi lineari (viabilità).

Gli elementi ambientali vulnerabili

Sono state predisposte le due Tavole B prendendo come riferimento la Variante al PRGC approvata con particolare riguardo alle risultanze della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”.

Nella tavola sono state distinte le zone ad “altissima vulnerabilità ambientale”, quelle a “rilevante vulnerabilità ambientale”, quelle a “ridotta vulnerabilità ambientale” nonché le parti di territorio edificate, i corsi d’acqua areali pubblici (T. Scrivia, T. Spinti).

Le Tavole B evidenziano, inoltre:

- Le zone ad altissima vulnerabilità ambientale che coincidono con le aree classificate a pericolosità molto elevata (Ee e Fa) nonché con le aree classificate a pericolosità elevata (Fq ed Eb) individuate dal PAI, le aree a vincolo archeologico e le fasce A e B del PAI.
- Le zone a rilevante vulnerabilità ambientale che coincidono con le aree di vincolo idrogeologico, con le aree boscate ai sensi dell’art. 142, lettera g) del D.lgs 42/04, con le fasce di mt. 150 dei corsi d’acqua pubblici ai sensi dell’art. 142, lettera c) del D.lgs 42/04, le aree (Em) del PAI (non denominate cartograficamente ma incluse nella categoria di vulnerabilità), la fascia C del PAI ed il territorio con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal piano di campagna e litologia prevalentemente di natura ghiaiosa – sabbiosa.
- Le zone a ridotta vulnerabilità ambientale che coincidono con le aree bianche delle Tavole B.

Si è proceduto, infine, alla individuazione della compatibilità territoriale e ambientale tra aree/attività produttive ed elementi vulnerabili.

Compatibilità tra aree/attività produttive ed elementi territoriali vulnerabili

Si è valutata la compatibilità territoriale delle “Altre attività produttive” presenti nel Comune. Sono state analizzate le “altre attività” presenti nel territorio sia dal punto di vista areale che puntuale.

Per quanto alle attività areali (aree produttive pianificate nel PRGC vigente, sottoposte a strumento urbanistico esecutivo preventivo non attivato e quindi non edificate): si richiamano principalmente le aree D1 (e più limitatamente alcune D2) ubicate in direzione di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera. Lo stato attuale della conoscenza non consente di prevedere quali attività saranno insediabili in esse. Le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC preciseranno la disciplina per gli eventuali nuovi stabilimenti RIR.

Per quanto alle aree di completamento a destinazione produttiva e alle attività dismesse (esempio ICIESSE S.p.a.) le NTA del PRGC disciplineranno la eventuale compatibilità territoriale valutando le categorie territoriali delle aree contermini.

Per quanto alle attività esistenti puntuali si richiama l'indagine effettuata nel territorio comunale. Da tale indagine emerge una sostanziale compatibilità con gli elementi territoriali vulnerabili presenti nel territorio comunale allo stato attuale. Le Norme Tecniche di Attuazione disciplineranno i casi di compatibilità quando, a seguito di modifiche normative o per crescita, le attività esistenti diventino "Seveso" o " Sottosoglia Seveso".

Le informazioni fornite dal gestore della SIGEMI S.r.l. individuano i cerchi di danno di tre serbatoi ubicati in fregio al Torrente Scrivia che fuoriescono parzialmente dal perimetro dello stabilimento. In questo caso oltre il corso dello Scrivia inizia il territorio comunale di Vignole Borbera: questo territorio non è interessato dai cerchi di danno e quindi dagli effetti diretti della azienda "Seveso" ma, come si vedrà in seguito, sarà interessato dalle aree di esclusione e di osservazione previste dalle "Linee Guida Regionali". Si rende quindi necessario informare il Comune di Vignole Borbera degli effetti indiretti discendenti dalla attività "Seveso" confinante.

Le informazioni fornite dal gestore della IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna) non individuano cerchi di danno in quanto le caratteristiche dei prodotti stoccati nel deposito e gli scenari incidentali identificati sono riconducibili al solo spandimento di prodotti pericolosi per l'ambiente (olio combustibile R50).

Le informazioni del gestore evidenziano che in considerazione della tipologia del terreno l'inquinante si assesta ad una quota pari a 1,70 metri e non raggiunge la falda ubicata ad una profondità pari a 5,00 metri. Ai sensi del DM 09/05/2001 lo scenario si configura come "danno significativo" senza avere impatto all'esterno dello stabilimento.

Con riferimento alle criticità tra sostanze/lavorazioni pericolose ed elementi territoriali vulnerabili si rende necessario prendere in considerazione le categorie territoriali compatibili per i depositi esistenti secondo quanto prescritto dal D.M. 20/10/98. Individuata la classe del deposito "SIGEMI" si analizzano le aree di danno per i tre serbatoi i cui effetti interessano aree esterne allo stabilimento e si verificano le categorie territoriali compatibili costruendo grafici che dimostrano la non emergenza di incompatibilità con gli elementi territoriali vulnerabili presenti sia nel territorio di Arquata Scrivia che in quello di Vignole Borbera.

Gli effetti di un evento incidentale possono essere più gravi se la popolazione è in condizioni di particolare vulnerabilità: le “aree di danno” stabilite dal D.M. 09/05/2001 indicano vincoli di compatibilità territoriale che possiamo definire “minimi”. Gli strumenti di pianificazione generale (PRGC) del territorio comunale, in osservanza con quanto previsto dalle “Linee Guida Regionali 2010”, possono fissare specifiche norme di esclusione tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e gli insediamenti previsti nel territorio. Si evidenzia che la “IPLM S.p.a. (ex Nuova Libarna)” non presenta individuazione di aree di danno.

L’area pianificata dal PRG come “area di esclusione” riguarda un’area minima di mt. 200 dal confine del deposito SIGEMI S.r.l., che presenta scenari incidentali di tipo energetico, e di mt. 300 dal confine del deposito IPLM S.p.a. (ex Nuova Libarna) che presenta, invece, scenari incidentali di tipo tossico. In essa deve sempre essere esclusa la nuova localizzazione di elementi territoriali appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 dell’allegato al D.M. 09/05/2001.

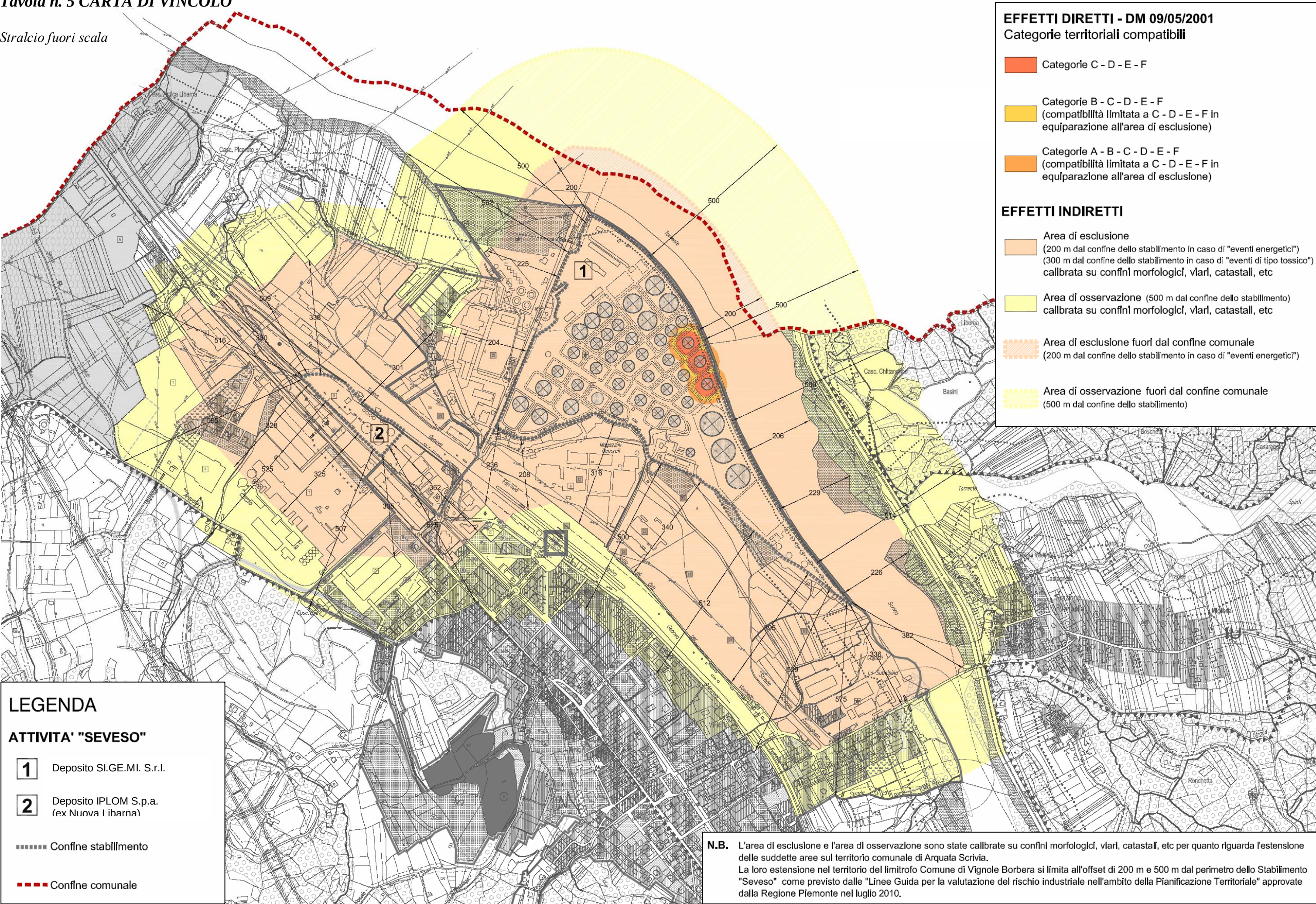
L’area di esclusione può essere calibrata su elementi morfologici, viari, particelle catastali, insediamenti esistenti.

In base a quanto sopra il Comune di Arquata Scrivia ha individuato la propria “area di esclusione”. Poiché tale area comprende effetti diretti attribuibili alla categoria “lesioni irreversibili” che ammette anche la compatibilità per la categoria “B” e alla categoria “lesioni reversibili” che ammette anche la compatibilità per le categorie “A” e “B” si sceglie di equiparare all’area di esclusione limitando le categorie territoriali ammissibili a C, D, E e F.

L’“area di osservazione” più ampia è stata ricavata individuando un’estensione di 500 m. dal confine dell’attività. Essa ha lo scopo di fornire indicazioni gestionali e progettuali idonee a proteggere la popolazione in caso di scenari incidentali e a minimizzare gli effetti connessi alla viabilità. L’estensione minima dell’area di osservazione è, inoltre, calibrata su elementi morfologici, viari, particelle catastali, insediamenti esistenti.

Tavola n. 5 CARTA DI VINCOLO

Stralcio fuori scala



Compatibilità tra attività produttive ed elementi ambientali vulnerabili

Si richiamano le tavole B1 e B2 sulle quali sono individuati gli elementi ambientali vulnerabili distinguendo le zone che li contengono nelle categorie attribuite alla vulnerabilità ambientale:

- Altissima vulnerabilità ambientale
- Rilevante vulnerabilità ambientale
- Ridotta vulnerabilità ambientale

Tra le aree ad altissima vulnerabilità ambientale presenti nel territorio comunale di Arquata Scrivia ricadono e sono individualmente evidenziate tramite apposita resinatura e simbologia:

- aree in dissesto idrogeologico a pericolosità molto elevata Ee - Fa
- aree in dissesto idrogeologico ad elevata pericolosità Fq - Eb
- aree di vincolo archeologico (D.M. 20/03/1924, D.M. 20/05/1994, D.M. 07/08/2001)
- fasce A e B del P.A.I.

Tra le aree a rilevante vulnerabilità ambientale presenti nel territorio comunale ricadono e sono individualmente evidenziate tramite apposita resinatura e/o simbologia:

- a) aree sottoposte a vincolo idrogeologico
- b) aree boscate D.lgs 42/04 art. 142 lett g)
- c) vincolo ambientale D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
- d) aree Em del P.A.I.
- e) fascia C del P.A.I.
- f) territorio con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal piano di campagna e litologia prevalentemente di natura ghiaiosa – sabbiosa

Le aree a ridotta vulnerabilità ambientale sono costituite dalle poche aree residue non edificate e non retinate nelle predette tavole n. B1 e B2.

Si analizzano le realtà produttive presenti o pianificate nel territorio individuando i seguenti casi:

- nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale non sono presenti attività produttive esistenti o aree produttive pianificate e non edificate;
- nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale sono ricomprese alcune “Altre attività produttive puntuali”, le due “Attività Seveso” esistenti, le aree produttive pianificate e non edificate;
- nelle aree a ridotta vulnerabilità ambientale non sono presenti attività produttive esistenti o aree produttive pianificate e non edificate.

Si rende, pertanto, necessario verificare la criticità degli insediamenti esistenti o in progetto rispetto alle “aree a rilevante vulnerabilità” tenendo conto delle seguenti definizioni:

- è CRITICA la presenza di attività Seveso a ricaduta ambientale;
- è **MOLTO CRITICA la presenza di attività Seveso (o Sottosoglia Seveso)** a ricaduta ambientale quando la rilevante vulnerabilità sia dovuta ai seguenti fattori:
 - acquiferi sotterranei ad alta ed elevata vulnerabilità;
 - zone di ricarica della falda;
 - **territori con soggiacenza della falda inferiore a 3 metri rispetto al piano di campagna**
- è NON CRITICA la presenza delle rimanenti attività produttive.

Si riportano di seguito le considerazioni dell'elaborato RIR che dettagliano le precauzioni attivate dal gestore del deposito per evitare eventi incidentali.

"Il deposito SIGEMI S.r.l. è ricompreso tra le aree a rilevante vulnerabilità ambientale e presenta scenari incidentali di tipo energetico, pur presentando tra le sostanze pericolose detenute anche le frasi di rischio R51/53 – Tossico per gli elementi acquatici.

La rilevante vulnerabilità ambientale è dovuta alla ricomprensione in fascia C del PAI, alla soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal piano di campagna, alla fascia di 150 mt. Previsti dal D. lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera c). L'attività svolta nel deposito consiste essenzialmente nel ricevimento, stoccaggio e trasferimento di prodotti petroliferi ed in particolare di benzina e gasolio. Il deposito è collegato con tubazioni fisse al porto petroli di Genova e con vari depositi per invio e ricezione dei prodotti.

I prodotti vengono, inoltre, travasati nelle autocisterne a mezzo pensiline di carico.

Il Rapporto di Sicurezza evidenzia le precauzioni assunte per prevenire gli incidenti:

- operazioni di manutenzione e controllo delle apparecchiature effettuate con massima cura;
- per evitare il sovrariempimento dei serbatoi (overfilling) il deposito è dotato di misuratori di livello e sistemi di blocco automatico sulle pompe di trasferimento oleodotti;
- attivazione di sistemi di allarme riportati in sala controllo su ogni serbatoio in assenza di movimentazione per evidenziare eventuali perdite di contenimento;
- sistemi di controllo delle pressioni e pertanto degli oleodotti per ricezione e trasferimento delle pompe di spinta;
- dispositivi di blocco e di allarme delle baie di carico;
- sistemi di spegnimento con versatori di schiuma sulla corona dei serbatoi;
- sistema di raffreddamento ad acqua del mantello dei serbatoi;

- sistemi antincendio fissi e mobili per fronteggiare un eventuale incendio con acqua e schiuma;
- bacini di contenimento atti a limitare l'estensione dell'area interessata da un eventuale rilascio e a contenere il prodotto;
- valvole di intercettazione delle linee di trasferimento interne attraverso cui sezionare tratti di condotte interessati da una ipotetica rottura;
- sistematici controlli dal punto di vista della gestione attraverso un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).

Il Rapporto di Sicurezza fornisce anche considerazioni sulle sostanze emesse, su eventuali effetti domino e sui sistemi di contenimento.

Tutte le aree del deposito in cui sono installate delle apparecchiature che per le loro caratteristiche costruttive possono presentare dei rilasci di liquidi pericolosi (serbatoi, pompe, valvole, contatori, sistemi di ricevimento pig, bracci di carico, m etc.) sono state dotate di bacini di contenimento o di pavimentazione orientata per favorire il drenaggio verso la vasca di raccolta del deposito e al successivo trattamento, tenuto conto che, come già detto, i liquidi stoccati non presentano mutua incompatibilità.

In particolare tutti i serbatoi che possono contenere liquidi di categoria A sono ubicati in bacini di contenimento singoli, in grado di contenere tutto il prodotto in essi stoccato.

Ai sistemi di contenimento delle eventuali fuoriuscite di prodotti si aggiungono tutte le opere di sezionamento previste nel deposito, in grado di interrompere la continuità dei collegamenti in ogni parte dell'impianto in cui si dovesse verificare una perdita.

In particolare l'acqua meteorica che insiste sui tetti galleggianti viene drenata in opportuni pozzetti di raccolta ubicati alla base dei serbatoi.

Tali pozzetti, con sistema di scarico a sifone, sono collegati alla rete fognaria del deposito per mezzo di linee dotate di valvole di intercettazione poste all'esterno dei bacini di contenimento.

Nella zona delle pensiline di carico esiste una caditoia di drenaggio nella quale confluiscono gli eventuali sversamenti che vengono collettati al sistema di trattamento effluenti (vasche API).

La caditoia è suddivisa in 4 settori non comunicanti che confluiscono, ciascuno, in pozzetti di raccolta sifonati (anch'essi separati e non comunicanti tra loro) collegati a loro volta alla rete di drenaggio del deposito confluyente nelle vasche API.

Esistono misure per evitare cedimenti catastrofici:

tutti i serbatoi sono provvisti di impianto fisso di raffreddamento del mantello, collegato all'impianto idrico antincendio del deposito e attivabile dalla sala controllo o direttamente dalla centrale antincendio (i serbatoi a tetto galleggiante, contenenti liquidi infiammabili di categoria A, sono altresì dotati sulla sommità di versatori di schiuma).

Cannoncini mobili antincendio collegati alla rete di idranti, possono incrementare l'azione di raffreddamento e sbarramento di un eventuale incendio.

Le pensiline di carico sono provviste di impianto fisso di irrorazione, tale da assicurare una sufficiente portata di acqua di raffreddamento o di schiuma sulle strutture della pensilina stessa e sul mezzo mobile sotto carico.

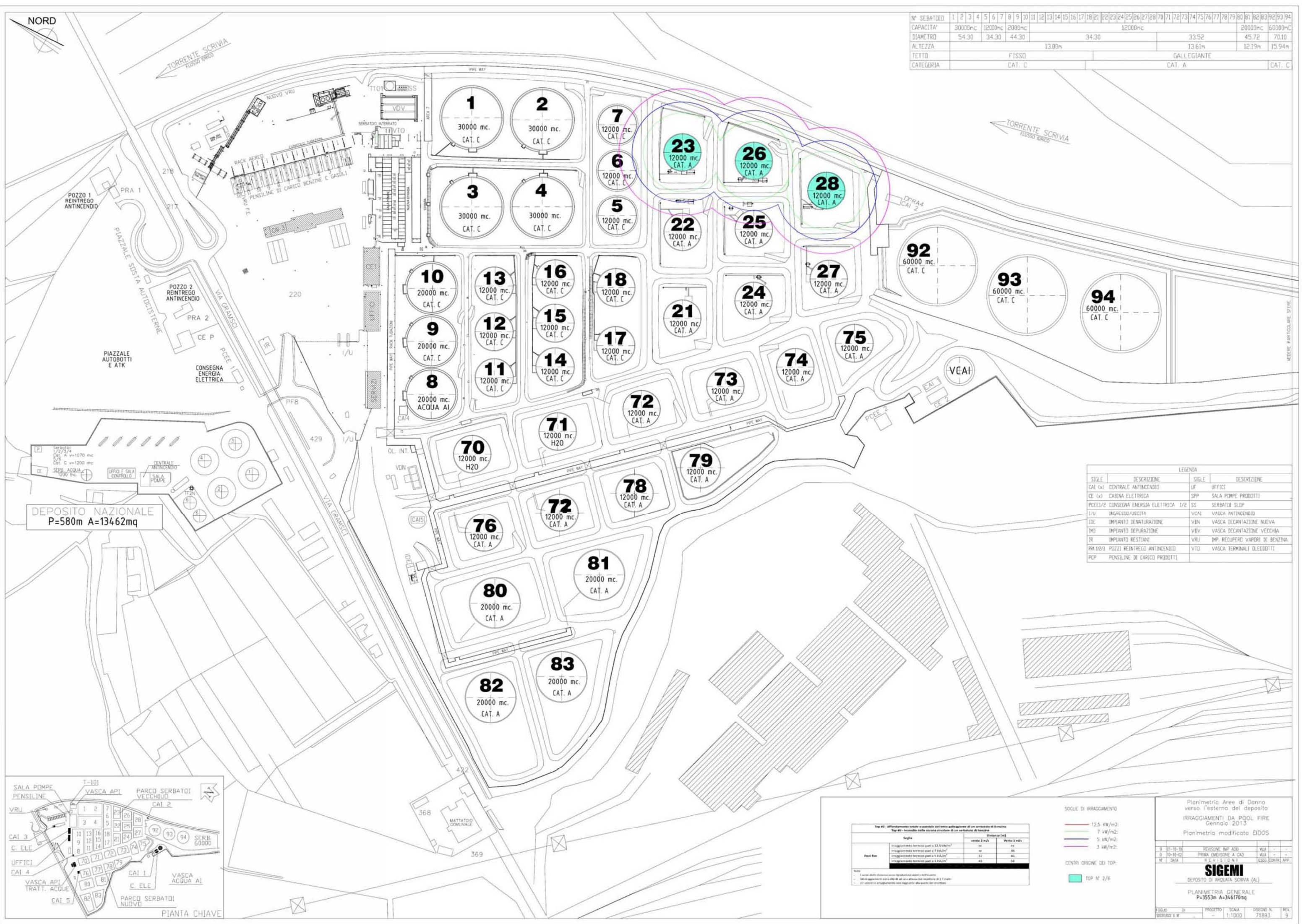
Le pensiline di carico ATBIATK sono inoltre dotate di:

- impianto fisso a sprinkler su tutte le pensiline, in grado di erogare sia acqua di raffreddamento/barriera, sia schiuma;
- cannoncino autobrandeggiante in grado di erogare acqua o schiuma, a servizio delle pensiline di carico benzine, azionabile anche dalla sala controllo.

Come per i serbatoi, anche per le pensiline di carico l'azione di raffreddamento delle strutture, tesa ad evitare cedimenti catastrofici, è incrementabile utilizzando la rete idrica antincendio mediante opportune manichette e lance sempre disponibili presso le postazioni degli idranti dislocati in deposito.

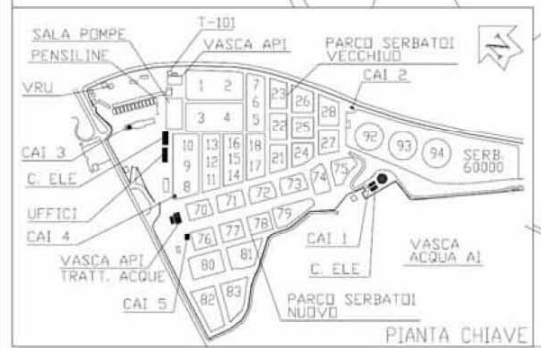
Il pronto intervento degli addetti del deposito assicura un tempestivo controllo dell'evento operando secondo le disposizioni impartite per i singoli casi di incidente previsti dal Piano di emergenza interno in attesa dell'arrivo delle squadre di soccorso dei VV.FF."

In ragione di quanto sopra esplicitato e considerando il deposito SIGEMI S.r.l. una Seveso con ricadute ambientali il livello di criticità ad esso attribuibile è "Critico".



N° SERBATOIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
CAPACITA'	30000mc	12000mc	2000mc																																	
DIAMETRO	54.30	34.30	44.30																																	
ALTEZZA																																				
TETTO	FISSO										GALLEGGIANTE																									
CATEGORIA	CAT. C										CAT. A										CAT. C															

LEGENDA			
SIGLE	DESCRIZIONE	SIGLE	DESCRIZIONE
CAI (x)	CENTRALE ANTINCENDIO	UF	UFFICI
CE (x)	CABINA ELETTRICA	SPP	SALA POMPE PRODOTTI
PCE1/2	CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA 1/2	SS	SERBATOIO SLOP
I/U	INGRESSO/USCITA	VCAI	VASCA ANTINCENDIO
IDE	IMPIANTO DENATURAZIONE	VDN	VASCA DECATAZIONE NUOVA
IMB	IMPIANTO DEPURAZIONE	VBV	VASCA DECATAZIONE VECCHIA
TR	IMPIANTO RESTANTI	VRU	IMP. RECUPERO VAPORI DI BENZINA
PR1 1/2/3	POZZI REINTREGO ANTINCENDIO	VTO	VASCA TERMINALI OLEODOTTI
PCP	PENSILINE DI CARICO PRODOTTI		



Top 42 - Affollamento totale e parziale del lotto per la gestione di un serbatoio di benzina			
Top 42 - Inventario delle ceneri circolanti di un serbatoio di benzina		Distanza (m)	
Totale		senza 3 m/s	senza 3 m/s
Innanzitutto serbatoio pieno a 12.5 m/s		11	14
Innanzitutto serbatoio pieno a 7 m/s		11	14
Innanzitutto serbatoio pieno a 5 m/s		11	14
Innanzitutto serbatoio pieno a 3 m/s		11	14

- SOGGE DI IRRAGGIAMENTO
- 12.5 m/s
 - 7 m/s
 - 5 m/s
 - 3 m/s
- CENTRI ORIGINI DEI TOP:
- TOP N° 2/6

Planimetria Aree di Danno verso l'esterno del deposito

IRRAGGIAMENTI DA POOL FIRE

Geniale 2013

Planimetria modificata EIDOS

0	01-10-10	VERSIONE MAP ADO	WLA	-	-
0	10-10-10	PRIMA EMISSIONE A CAD	WLA	-	-
N	DATA	REVISIONE	ESG	CONTR	APP

SIGEMI

DEPOSITO DI ARQUATA SCRIVIA (AL)

PLANIMETRIA GENERALE

P=3553m A=346170mq

FOGLIO	51	PROGETTO	SCALA	DISSEGNO	N.	REV.
			1:1000	71893		9

Il deposito IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna) è ricompreso tra le aree a rilevante vulnerabilità ambientale a causa della soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri e presenta scenari incidentali riconducibili al solo spandimento di prodotti pericolosi per l'ambiente (olio combustibile R50). Dalle stime effettuate si è evidenziato che, in considerazione della tipologia del terreno, prevalentemente argilloso, l'inquinante si assesta ad una quota pari a 1,7 m circa senza pertanto raggiungere la falda ubicata ad una profondità pari a circa 5 m. Ai sensi del D.M. 09/05/2001 lo scenario si configura pertanto come "danno significativo" senza avere impatto all'esterno dello stabilimento.

L'aggiornamento della "Notifica" ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 334/99 meglio esplicita la tipologia di attività svolta nel deposito.

L'attività svolta nel Deposito consiste nella movimentazione a mezzo autobotti e nello stoccaggio di olio combustibile e bitume senza alcun genere di lavorazione o processo.

Sia l'ingresso che l'uscita dei prodotti avviene esclusivamente a mezzo autocisterne il cui carico e/o scarico viene effettuato presso apposite pensiline attrezzate.

La "Notifica" fornisce anche informazioni sulle sostanze detenute.

Fermo restando che non si effettuano processi né lavorazioni all'interno del Deposito, le sostanze presenti non manifestano in ogni caso comportamenti chimico-fisici pericolosi alle condizioni di pressione e temperatura alle quali vengono movimentate e stoccate.

Per quanto riguarda i rischi legati all'esercizio dell'impianto il Gestore precisa che data la tipologia dell'impianto, costituito in sintesi da serbatoi, tubazioni, valvole di sezionamento e pompe, si ritiene che gli incidenti ipotizzabili possano essere essenzialmente ricondotti a sversamenti di prodotti, dovuti a rotture o errori degli operatori con possibili conseguenti incendi. Per la tipologia dell'impianto in oggetto non si evidenziano, sulla base dell'esperienza su impianti simili, particolari problemi sanitari.

Si individuano gli eventi incidentali possibili:

In un impianto come quello in esame, destinato alla ricezione, stoccaggio e spedizione di combustibili, la principale fonte di rischio è costituita dalla presenza di notevoli quantità di prodotti altamente tossici per l'ambiente che possono dar luogo ad infiltrazioni nel terreno. Tali prodotti non sono sottoposti ad alcun tipo di processo o trasformazione chimica.

Riguardo al tipo di apparecchiatura, si distingue per il deposito in esame tra serbatoi, pompe, tubazioni ed accessori quali bracci di carico e manichette.

Si considerano le possibili ipotesi di incidenti relativi al Deposito in esame.

Nell'impianto in esame sono stati considerati quali eventi base i rilasci di idrocarburi liquidi da:

- serbatoi;
- tubazioni;

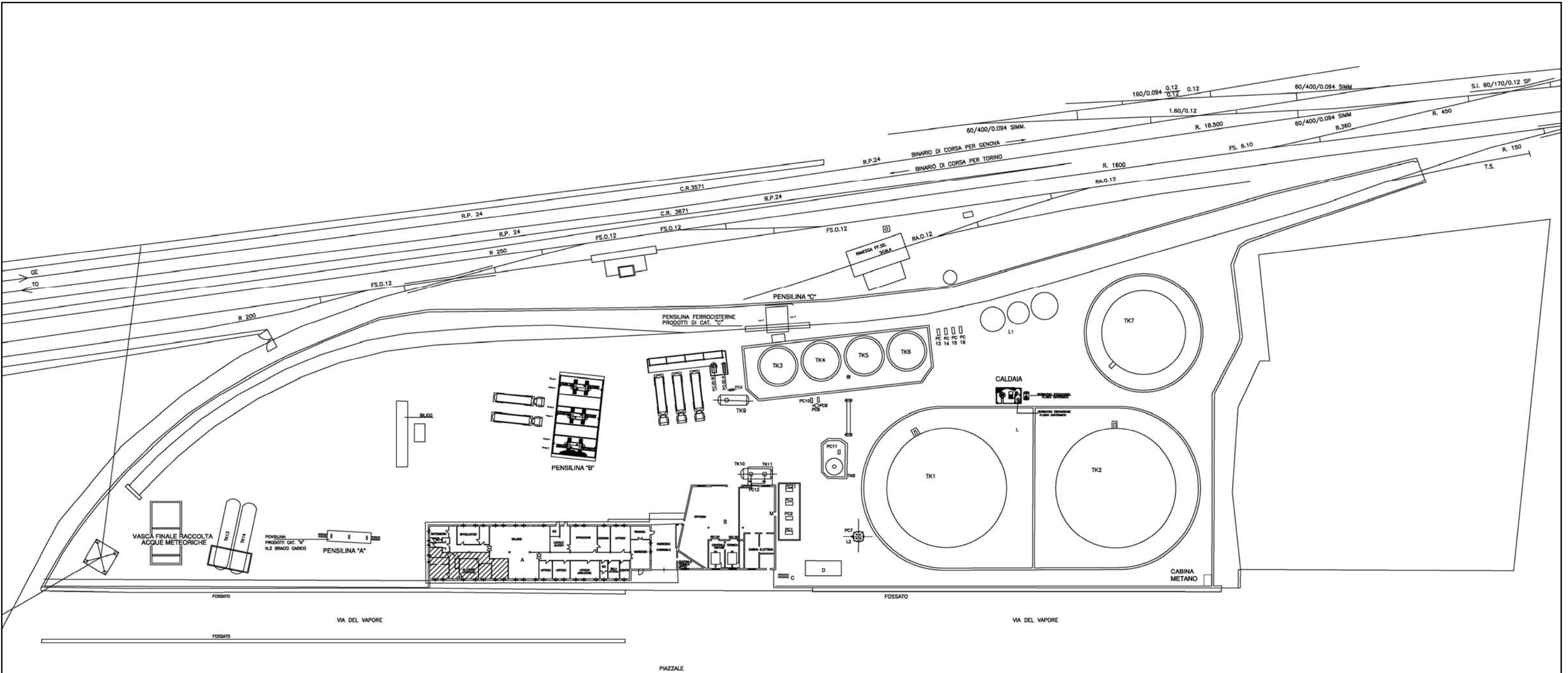
- pompe;
- manichette/bracci di carico.

Dopo aver esaminato le varie ipotesi di evento incidentale possibili si conclude che le più importanti possano essere escluse in considerazione del fatto che i serbatoi sono ubicati all'interno di bacini di contenimento dedicati.

Si riportano dall'elaborato RIR le misure di prevenzione adottate per prevenire l'accadimento di eventi incidentali.

Nella tabella che segue si riporta l'elenco dei serbatoi presenti nel deposito contenuto nella "Notifica" del luglio 2014:

Serbatoio	Tipo	Capacità geometrica (m³)	Capacità effettiva (m³)	Prodotto	Distanza (m)	Capacità (kg)
TK1	Fuori terra	15000	13500	Bitume	1.05	14175
TK2	Fuori terra	15000	13500	O.C.	1	13500
TK3	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK4	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK5	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK6	Fuori terra	800	720	O.C.	0.9	648
TK7	Fuori terra	5350	4815	O.C.	1	4815
TK8	Fuori terra	150	135	Serbatoio polmone		
TK9	Interrato	50	47.5	Gasolio	0.85	40
TK10	Interrato	25	23.75	Gasolio	0.85	20
TK11	Interrato	25	23.75	Gasolio	0.85	20
TK12	Smantellato					
TK13	Interrato	200	Fuori servizio			
TK14	Interrato	200	Fuori servizio			
TK15	Interrato	3	2.7	Gasolio	0.85	2



LEGENDA			
A1	UFFICI E ABITAZIONE CUSTODE	M	POMPE:
B	CALDAIA RISCALDAMENTO, GENERATORE DI VAPORE,		
C	CABINE ELETTRICHE, OFFICINA, MAGAZZINO		
D	TUBAZIONI ENTRATA/USCITA		
E	MISURATORI VOLUMETRICI		
F	BINARIO FERROVIARIO		
G	PENSILINA DI CARICO CISTERNE FERROVIARIE		
H	BILICO PESA CARRI FERROVIARI		
I	PENSILINA DI CARICO AUTOCISTERNE		
L	BILICO PESA AUTOCISTERNE		
	SEBATOI:		
	TK1 CAPACITA' mc 15.000		PC1 PORTATA mc/h 1.000
	TK2 " " 15.000		PC2 " " 1.000
	TK3 " " 800		PC3 " " 500
	TK4 " " 800		PC4 " " 500
	TK5 " " 800		PC5 " " 500
	TK6 " " 800		PC6 " " 250
	TK7 " " 5.350		PC7 " " 150
	TK8 " " 150		PC8 " " 10
	TK9 " " 50		PC9 " " 250
	TK10 " " 25		PC10 " " 300
	TK11 " " 25		PC11 " " 150
	TK12 " " 1		PC12 " " 10
	TK13 " " 200		PC13 " " 300
	TK14 " " 200		PC14 " " 300
			PC15 " " 150
			PC16 " " 200
		N	VASCA DI DECANTAZIONE
L1	ACQUA ANTINCENDIO mc 1.000		
L2	MISURATORE CAMPIONE		

1	16.01.07	REVISIONE GENERALE	Ben	
N.	DATA	REVISIONE	DIS.	CONTR.
		CLIENTE NUOVA LIBARNA S.r.l.		
3i S.r.l. PROGETTI-CONSULENZE CERTIFICAZIONI-SERVIZI Via Callimberti, 36 - 15100 Alessandria Tel. 0131/223600-226300 - Fax 226200		LOCALITA' VIA DEL VAPORE n. 64 ARQUATA SCRIVIA - (AL)		
DIS.	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE PLANIMETRIA GENERALE	
SL				
IL TECNICO		COMMESSA		
		N. DISEGNO ma15962a		
		BLOCCO TAV 3	SCALA 1:500	DATA 11/01/2000
IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' DELLA "3i s.r.l.", SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA STESSA NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI.				

Precauzioni impiantistiche

I criteri di progettazione e costruttivi si sono evoluti con l'evoluzione normativa nel settore; essi sono rivolti alla riduzione di rilasci all'esterno e attualmente vengono applicati gli standard costruttivi normalmente utilizzati sugli impianti del settore petrolifero.

Tutti i serbatoi in esercizio sono dotati di un dispositivo di indicazione del livello di tipo meccanico a galleggiamento.

I serbatoi non sono dotati di sistemi di blocco automatico, ma di sistemi di intercettazione manuali, le pompe, sono dotate di un sistema automatico di stacco termico onde evitare il surriscaldamento delle stesse. Vista la tipologia e la metodologia di carico/scarico (autobotti presidiate in continuo) non sono presenti particolari sistemi di allarme.

Precauzioni operative

Le precauzioni manutentive riguardano sia la programmazione delle operazioni di manutenzione che le modalità del loro svolgimento.

Sulla base di un'attenta programmazione delle operazioni di manutenzione ed allo scopo di ridurre la possibilità dell'insorgere di funzionamenti anomali di attrezzature quali pompe e valvole, o rottura e cedimenti di componenti, vengono svolti periodici interventi manutentivi ed ispettivi programmati e non.

In particolare gli addetti del Deposito sono tenuti, durante lo svolgimento delle proprie attività mediante l'osservazione della strumentazione presente e l'esame visivo, a controllare che tutte le apparecchiature e gli impianti funzionino correttamente e non presentino anomalie, difetti o guasti."

In considerazione del fatto che il deposito "IPLM S.p.a. (ex Nuova Libarna)" può essere considerato una SEVESO con ricadute ambientali il livello di criticità ad esso attribuibile è "Critico".

Per quanto alle "Altre attività Produttive Puntuali" ricomprese in "Area a Rilevante Vulnerabilità Ambientale" si è accertato che nessuna di esse pur detenendo sostanze pericolose, può essere classificata "Sottosoglia Seveso". Pertanto il livello di criticità attribuibile è "Non Critico".

Per concludere occorre definire l'estensione dell'area che deve essere gestita al fine di controllare e minimizzare gli effetti indiretti del rischio industriale.

A tal fine è stata predisposta la Tavola riassuntiva "C" nella quale si individuano per le attività "Seveso", le Aree di danno (effetti diretti) e l'Area di esclusione e l'Area di osservazione (effetti indiretti) prima di prevedere le opportune azioni di pianificazione.

L'Area di Esclusione è stata ricavata individuando un'area minima di metri 200 dal confine dello stabilimento per la SIGEMI S.r.l. e di metri 300 per la IPLOM S.p.a. (ex Nuova Libarna).

Il vincolo suddetto, finalizzato a non incrementare il presente livello di rischio, impone cautele relative alle destinazioni d'uso delle aree in esso ricomprese, altre di tipo progettuale e di tipo gestionale che saranno contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione.

L'Area di Osservazione più ampia è stata ricavata individuando un'estensione di 500 m. dal confine delle attività. Essa ha lo scopo di fornire indicazioni gestionali e progettuali idonee a proteggere la popolazione in caso di scenari incidentali e a minimizzare gli effetti connessi alla viabilità. L'estensione minima delle aree di esclusione e di osservazione sono state, inoltre, calibrate su elementi morfologici, viari, particelle catastali, insediamenti esistenti.

8. *Recepimento della delimitazione delle Fasce Fluviali del Torrente Scrivia*

L'Autorità di Bacino del Po ha adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.8 del 22/7/2009 la "Delimitazione delle fasce fluviali dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore in Provincia di Alessandria". Nell'ambito della propria attività istituzionale e con la collaborazione della Regione Piemonte l'Autorità ha supportato la direzione degli studi geomorfologici ed idraulici svolti dalla Provincia di Alessandria finalizzata ad estendere gli indirizzi e le prescrizioni del PAI a tratti di corsi d'acqua minori prima non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali. Il torrente Scrivia è stato oggetto di studio dal confine regionale a Serravalle Scrivia.

Per quanto riguarda il Comune di Arquata Scrivia la presente Variante Strutturale recepisce le fasce fluviali individuate nella pertinente cartografia in scala 1:25000, approvate nella Variante del PAI, con la citata delibera n. 8/2009. Negli ambiti "fasciati", contestualmente, sono eliminati i dissesti areali di tipo Eea, Ema, Eba.

Con riferimento alle modifiche "ex officio" introdotte negli elaborati del PRGC a seguito dell'approvazione della Variante Generale si è ritenuto di completare l'adeguamento PAI con gli elaborati previsti dalla Circolare del PGR n. 7 /LAP, e cioè con:

- *Tav. 7A Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5000*
- *Tav. 7B Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5000*

Contestualmente allo scopo di una migliore leggibilità delle tavole di sovrapposizione in scala 1:5000 si è provveduto ad una revisione della veste grafica delle medesime che, per uniformità, è stata estesa anche alla frazione di Sottovalle, e quindi alla tavola Tav. 7C "*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica*", fermi restando i

contenuti delle tre tavole e la disciplina condivisi con il Gruppo Interdisciplinare e approvati dalla Regione Piemonte. Lo stesso rinnovamento grafico é stato effettuato negli stralci cartografici contenuti nelle schede geologico-tecniche contenute in apposito elaborato e riportate nelle norme tecniche di attuazione.

Escludendo i completamenti appena descritti, ritenuti necessari per l'adeguamento PAI dello strumento urbanistico generale, le modifiche effettuate nella presente Variante sono esclusivamente riferite e conseguenti al recepimento della delimitazione delle fasce fluviali dello Scrivia.

La DGR 64-7417 del 7/04/2014 ha fornito “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa suolo e pianificazione urbanistica”.

In relazione ai criteri per la determinazione dell’aumento del carico antropico ed ai chiarimenti forniti in merito all’applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell’art. 30, comma 3, L.R. 56/77 e s.m.i. si rende necessario prendere atto dell’eventuale incremento di questo nelle aree a pericolosità geologica classificate IIb2, IIIb3 e IIIb4 in relazione al riuso del patrimonio edilizio esistente.

Classi Circ. 7/LAP/96	Descrizione tipi di intervento ammessi ai sensi della Circolare 7/LAP/96
IIIb2	A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.
IIIb3	A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3 Circolare PGR 7/LAP/96). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.
IIIb4	Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

A seguito del recepimento della delimitazione delle fasce fluviali si è reso necessario adeguare la classificazione di sintesi nelle aree interessate dalle fasce medesime in particolare nella zona SI.GE.MI. ai due lati della S.P. 140 della Val Borbera. Sono state introdotte le nuove classi IIIb2 e IIIb3 come risulta dalla cartografia di sintesi tavola 7A.

9. Microzonazione sismica

Come confermato dal monitoraggio della sismicità effettuato dalla rete sismica regionale (gestita da Arpa Piemonte in collaborazione con l'Università di Genova), il contesto tettonico e i regimi geodinamici attivi portano il Piemonte ad essere sede di un'attività sismica generalmente modesta dal punto di vista energetico, ma notevole come frequenza.

I Comuni piemontesi sono, pertanto, chiamati ad attivare attività di prevenzione.

Prevenzione che si attua attraverso due strumenti fondamentali: la classificazione sismica, che consiste nella definizione di zone a diversa pericolosità per le quali sono stabilite norme vincolanti per le costruzioni e connesse procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ed urbanistiche, e la normativa tecnica per le costruzioni che, nella versione di recente approvazione con il DM 14.01.2008, è in vigore su tutto il territorio nazionale dal 1° luglio 2009.

Gli studi di pericolosità sismica più recenti, su cui si basano le classificazioni a scala nazionale e regionale, assegnano al Piemonte un grado di pericolosità basso (zona4) e medio-moderato (zone 3 e 3S).

Dal 1 gennaio 2012 si applicano su tutto il territorio piemontese le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.4 - 3084 del 12.12.2011 (B.U.R.P. n. 50 del 15.12.2011), successivamente modificate ed integrate con D.G.R. n. 7-3340 del 3.02.2012 (B.U.R.P n. 8 del 23.02.2012).

Con Determinazione Dirigenziale n. 540/DB1400 del 09.03.2012 Allegato A sono state approvate le modalità per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico a supporto degli strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e strutturali dei Comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3, in vigore dal 1° giugno 2012.

Il Comune di Arquata Scrivia, appartenente alla zona sismica 3, era sottoposto all'ottenimento del parere preventivo di cui all'articolo 89 del D.P.R. 380/2001 per gli strumenti urbanistici generali nonché per le rispettive varianti generali e strutturali.

La Microzonazione Sismica (MS) rappresenta uno strumento di riconosciuta validità per analizzare la pericolosità sismica locale, attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo, ed orientare le scelte nell'ambito della pianificazione territoriale e dell'emergenza.

Sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche e dell'interpretazione di dati litostratigrafici e geofisici e, ove necessario, delle risultanze di nuove e specifiche indagini, il geologo deve ricostruire il modello tridimensionale del sottosuolo, con l'obiettivo di riconoscere ad una scala sufficientemente grande le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le

caratteristiche del moto sismico atteso o produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.

Attraverso gli studi di Microzonazione Sismica (MS) è infatti possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.

Tali studi rappresentano un importante strumento conoscitivo che si articola in tre differenti livelli.

Il livello 1 è propedeutico ai veri e propri studi di MS in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti elaborati per suddividere il territorio, in termini qualitativi, in microzone a comportamento sismico omogeneo (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - MOPS);

il livello 2 introduce l'elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS;

il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti nelle zone suscettibili di amplificazioni o di instabilità, nei casi di situazioni geologiche e geotecniche complesse non risolvibili con abachi o metodi semplificati, o qualora l'estensione della zona in studio renda conveniente un'analisi globale di dettaglio o, infine, per opere di particolare importanza.

A partire dal 1° giugno 2012 le indagini geologico-morfologiche ed idrauliche a supporto degli strumenti urbanistici generali dei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 3 devono comprendere uno studio di Microzonazione Sismica corrispondente al livello 1 degli ICMS 2008, predisposto secondo le modalità illustrate nell'allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 540/DB1400 del 09.03.2012.

Con la recente D.G.R. n° 64-7417 del 07/04/2014 la Regione Piemonte ha emanato "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa suolo e pianificazione urbanistica" anche con lo scopo di aggiornare e coordinare le procedure sopradescritte con quelle urbanistiche disciplinate dalla l.r. 56/77 e s.m.i come da ultimo modificata dalla l.r. 3/2013, prevedendo che l'espressione del parere preventivo di cui sopra venga resa in sede di prima conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della proposta tecnica del progetto preliminare, assolvendo ai disposti di cui all'articolo 89 del D.P.R. 380/2001.

Il Comune di Arquata Scrivia nel 2011, in occasione di una precedente Variante Strutturale denominata "Sottovalle", aveva effettuato il livello 1 di microzonazione sismica limitata al solo territorio della frazione di Sottovalle : tale adeguamento risulta da rivedere in quanto non più rispondente ai criteri di microzonazione emanati successivamente. La microzonazione sismica, oggetto della presente Variante, comprenderà, quindi, anche l'aggiornamento di quella precedentemente effettuata.

10. Modifiche alle Norme di Attuazione

Con riferimento alle modifiche da apportare alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC di Arquata Scrivia in conseguenza della presente Variante Strutturale si elencano gli **articoli nuovi e/o quelli approvati con modificazioni "ex officio" a cui si apportano modifiche:**

Articoli introdotti ex novo:

- **Art.10 bis - Stabilimenti a Rischio di incidente rilevante – Norme di carattere generale – Campo di applicazione e definizioni**
- **Art.10 ter - Obbligo del Gestore di stabilimenti RIR esistenti o nuovi a fornire informazioni.**
- **Art.10 quater - Compatibilità con gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti (art. 10bis, comma 4, lettera a)**
- **Art. 10quinques – Insediamenti di nuovi stabilimenti SEVESO e/o di classificazione o riclassificazione SEVESO di stabilimenti esistenti a seguito di modifiche impiantistiche, di processo o normative.**
- **Art. 10sexies – Stabilimenti con effetti su più Comuni – Obbligo a condividere le informazioni di carattere territoriale e ambientale – programmi integrati di intervento e strumenti di concertazione.**
- **Art. 10septies – Insediamento, modifica e trasformazione di stabilimenti” sottosoglia Seveso” (art 10bis, comma 5).**
- **Art. 10octies – Norme transitorie e finali.**

Eliminazione di modifiche introdotte "ex officio" in sede di approvazione della Variante Generale 2008 e da sostituire con la nuova disciplina relativa all'elaborato RIR

art.1 - Finalità e applicazioni del Piano Regolatore Generale Comunale:

si elimina totalmente la "Premessa" e la relativa nota;

art.2 - Elaborati del Piano Regolatore Generale Comunale:

si sostituisce la tavola 5 recante "Elaborato RIR";

si sostituisce la Relazione RIR con "Elaborato RIR - Documento Finale e allegato studio conoscitivo del rischio industriale;

art.6 - Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia:

si elimina dalla "Premessa di carattere normativo" la seguente dizione contenuta al punto 2) della "Premessa": "...comunque da revisionare alla luce delle specifiche regionali imposte in sede di approvazione finale della Variante 2003...",

art.13 - Zone territoriali omogenee:

si elimina totalmente la "Premessa" e la relativa nota;

nel N.B. e nei due punti evidenziati in rosso in cui è stata inserita si elimina la dizione che segue "...comunque da revisionare alla luce delle specifiche regionali imposte in sede di approvazione finale della Variante 2003...";

art.20 - Norme di carattere generale

si elimina totalmente la "Premessa" e la relativa nota;

al comma 7), nel titolo, si elimina la dizione "...e prescrizioni dell'elaborato RIR"; al medesimo comma 7) si elimina il periodo che inizia con le parole "Non è consentito..." e termina con le parole "... per le aree non soggette a pianificazione di dettaglio, riportano opportune prescrizioni."

al comma 9) si elimina il periodo che inizia con "L'attivazione del centro intermodale..." e termina con le parole "...Comitato Tecnico Regionale ex ante art 19 D.lgs 334/99 e s.m.i."

art.21 - Aree produttive di nuovo impianto - D1

si elimina totalmente la "Premessa" e la relativa nota;

art.22 - Aree produttive da mantenere, completare, riordinare - D2

si elimina totalmente la "Premessa" e la relativa nota;

al comma 9) si elimina il periodo che inizia con le parole "E' vietato l'insediamento..." e termina con la parola "termovalorizzatori".

art.23 - Aree produttive di riordino D2 con SUE vigenti:

si elimina totalmente la "Premessa" e la relativa nota;

art.24 - Norme di carattere generale:

si elimina totalmente la "Premessa" e la relativa nota;

art.25 - Aree commerciali di riordino o di nuovo impianto - D3

si elimina totalmente la "Premessa" e la relativa nota;

Scheda normativa: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO N.9

si elimina la disposizione particolare vigente e si sostituisce con la dizione che segue " Sono richiamati la tavola 5 "Carta di vincolo - RIR" e gli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater delle Norme di Attuazione."

In relazione alla disciplina PAI, fasce fluviali e sismico:

art. 9 – articolo eliminato i cui contenuti sono ricollocati nell’art. 37bis “Prescrizioni di carattere idrogeologico e sismico”. Gli attuali contenuti dell’art. 37bis “Disposizioni di carattere sismico riguardanti il territorio comunale” sono eliminate;

art. 37 bis – Disposizioni di carattere idrogeologico e sismico

L’analisi di tutti gli elementi di carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico, idrologico ha consentito una valutazione oggettiva della propensione al dissesto nell’intero ambito comunale. Tale determinazione, sulla base dei dati acquisiti, degli eventi storici, delle risultanze di indagini geologiche a corredo di precedenti strumenti urbanistici, della bibliografia e cartografia della Regione Piemonte, ha permesso di effettuare una zonazione del territorio. Quest’ultima ha consentito la definizione di aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca, indipendentemente dai fattori antropici (Ved. Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica). La sopraccitata cartografia, prodotta in scala 1:10.000, riporta la descrizione della propensione all’uso urbanistico dei settori omogeneamente distinti, come previsto dalla Circolare del P.G.R. n. 7/LAP del 6/05/96, secondo tre classi di idoneità d’uso. Le stesse classi di idoneità d’uso sono riportate sulla tavola di PRG in scala 1:5000 che si richiama.

CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88. Tale disposizione ha per oggetto le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione." Il decreto stabilisce una serie di principi e criteri che hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso “opera-terreno”; le norme contenute si applicano a tutte le opere pubbliche e private.

Gli elaborati progettuali, allegati all’istanza di concessione edilizia e/o autorizzazione dovranno, pertanto, essere corredati di relazione geotecnica.

In ogni caso, tutti gli Strumenti Urbanistici Esecutivi riguardanti insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, etc., dovranno essere corredati, oltrechè di studi geotecnici, di indagini e relazioni geologiche, come stabilito al punto H) del D.M. 11/03/88.

In particolare il sopraccitato decreto stabilisce che le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove. Le indagini vanno estese al “volume significativo”, ovvero alla parte di

sottosuolo interessata direttamente o indirettamente dalla costruzione del manufatto e che, a sua volta, può influenzare il comportamento del manufatto stesso.

I dati raccolti servono per sviluppare i calcoli contenuti nella Relazione Geotecnica. In alcuni casi è prevista l'obbligatorietà della Relazione Geologica che deve essere congruente con quella Geotecnica. Tale obbligatorietà è prevista per:

- aree sottoposte a vincoli;
- manufatti di materiali sciolti;
- gallerie e manufatti sotterranei;
- stabilità dei fronti di scavo;
- fattibilità geotecnica di opere su grandi aree;
- discariche e colmate;
- emungimenti di falde idriche;
- dispersione nel sottosuolo, mediante "subirrigazione" o "pozzi assorbenti", di scarichi fognari chiarificati, nei casi consentiti dalla normativa vigente;
- consolidamenti di fabbricati;
- ancoraggi.

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici, derivanti da indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici, da eseguire nelle aree di intervento in fase di progetto esecutivo, in ottemperanza al D.M. 11/03/88.

Tale classe viene suddivisa in due sottoclassi in funzione della natura dei fattori penalizzanti:

CLASSE IIa

Porzioni di territorio da subpianeggianti a moderatamente acclivi, interessate da uno o più fattori penalizzanti quali acque di esondazione a bassa energia, prolungato ristagno delle acque meteoriche, ruscellamento diffuso, mediocri caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura ed eterogeneità dei terreni di fondazione. Il rischio idraulico risulta "basso" e comunque associato ad eventuale ostruzione degli alvei e/o dei manufatti, ad opera di materiale trasportato dalle acque, che può comportare una diminuzione delle sezioni di deflusso.

Gli elaborati progettuali, allegati all'istanza di concessione edilizia e/o autorizzazione dovranno essere corredati di relazione geologica e geotecnica. Qualora siano presenti, in un *intorno significativo* ⁽¹⁾ delle aree oggetto di utilizzo, dei corsi d'acqua, si raccomanda, inoltre, di effettuare una verifica idraulica quantitativa finalizzata all'individuazione delle modalità esecutive degli interventi previsti e delle eventuali opere di protezione da eseguire. Dovranno, inoltre, essere verificati, dal punto di vista dell'efficienza e dello stato di manutenzione, i manufatti di difesa esistenti.

CLASSE IIb

Porzioni di territorio da debolmente a mediamente acclivi, dove la limitata idoneità e la moderata pericolosità derivano principalmente da problemi di stabilità dei versanti connessi alle scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato.

Gli elaborati progettuali, allegati all'istanza di concessione edilizia e/o autorizzazione dovranno essere corredati di relazione geologica e geotecnica.

In relazione al particolare contesto geologico-geomorfologico, oltre ad una corretta individuazione della quota d'imposta fondazioni ed accertare la presenza di eventuali deflussi sotterranei, si raccomanda di effettuare una verifica di stabilità del pendio e dei fronti di scavo. Tutte le sopraccitate verifiche dovranno essere estese ad un intorno geologico significativo.

Nota⁽¹⁾. Intorno significativo

Possono presentarsi casi in cui la sistemazione del lotto da edificarsi può ragionevolmente essere estesa ai lotti confinanti, senza per questo assumere carattere di vero e proprio riassetto territoriale (esempio: manutenzione ordinaria della rete di drenaggio superficiale di pertinenza privata). Ovviamente tali sistemazioni (che potranno comprendere interventi di pulizia dell'alveo o piccole manutenzioni, escludendo la realizzazione di interventi strutturali afferenti alla Classe III) andranno realizzate prima dell'edificazione dei settori interessati e garantite nel tempo dai proprietari dei lotti coinvolti, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Comunale

.....

CLASSE III

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

Tale classe viene, pertanto, suddivisa in tre sottoclassi:

CLASSE III indifferenziata

Porzioni di territorio in prevalenza collinare non edificate o con edifici isolati, da intendersi come una zona complessivamente di Classe IIIa, con locali aree di Classe IIIb ed eventuali aree in Classe II non cartografate o cartografabili alla scala utilizzata. L'analisi di dettaglio necessaria ad individuare eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a Classi meno condizionanti (Classe II o Classe IIIb) è rinviata ad eventuali future varianti di Piano Regolatore, in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche che dovranno essere supportate da studi e indagini geologiche di dettaglio adeguati. Sino all'esecuzione di tali indagini, da sviluppare nell'ambito di future varianti dello Strumento Urbanistico, in Classe III indifferenziata valgono tutte le limitazioni previste dalla classe IIIa.

CLASSE IIIa

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia).

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

Ciò premesso, con l'intento di non penalizzare soprattutto le attività agricole presenti sui versanti o ubicate in prossimità del reticolo idrografico, non compreso nelle perimetrazioni definite dal P.S.F.F., si ritiene possibile la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole, residenze rurali connesse alla conduzione aziendale ed attività produttive. Tali edifici, da realizzarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti, dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito aziendale e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 16 URE e dal D.M. 11/03/88.

La progettazione degli interventi dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Per gli altri edifici in zona agricola ed in Classe IIIa, oltreché la manutenzione dell'esistente, possono essere realizzati, dopo le opportune verifiche geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche, gli ampliamenti funzionali ed i recuperi delle pertinenze, anche con cambio di

destinazione, che però non portino ad aumenti del *carico antropico*⁽²⁾.

Per i settori di versante dissestati, in frana o vulnerabili, le pratiche agronomiche devono essere improntate ad evitare peggioramenti delle condizioni di stabilità. Sono pertanto da evitare quelle attività che possono favorire l'eccessiva imbibizione dei terreni ed il processo accelerato di erosione superficiale (per es. arature profonde). Viceversa, sono auspicabili interventi atti a regimare e migliorare gli scorrimenti superficiali.

Nota⁽²⁾. *Aumento del carico antropico*

Quanto indicato dalla Circolare 7/LAP, con la dicitura: “*In assenza di (...) interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico ...*” deve essere così intesa: in senso generale, in funzione del grado di pericolo, in ragione della possibilità di mitigazione del rischio ed in relazione al numero di abitanti già presenti nella zona.

Fatte salve le situazioni di grave pericolo, individuate in ambito di P.R.G. dalle cartografie tematiche (Carta geomorfologica e Carta di Sintesi), si ritiene corretto, a seguito di opportune indagini di dettaglio, considerare accettabili gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltrechè gli adeguamenti igienico-funzionali. Si intende quindi possibile: la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, il recupero di pertinenze quali box, ricoveri attrezzi etc..., escludendo, viceversa, la realizzazione di nuove unità abitative.

CLASSE IIIb

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso *interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico*⁽³⁾ a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In assenza e/o durante la realizzazione delle opere di riassetto territoriale saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, etc.. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta *eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità*⁽⁴⁾.

Le valutazioni relative alla mitigazione del rischio, che spetteranno all'Amministrazione Comunale, dovranno essere sviluppate sulla sorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da un geologo e da professionisti competenti, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la minimizzazione della pericolosità (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Nota⁽³⁾. *Interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico.*

Gli interventi di riassetto, possono essere realizzati da soggetti pubblici, ma anche da uno o più soggetti privati, purché l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'Ente pubblico. Occorrerà comunque fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione all'effettiva eliminazione o minimizzazione della pericolosità. Le valutazioni relative alla mitigazione del rischio, che spetteranno all'Amministrazione Comunale, dovranno essere sviluppate sulla sorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da geologi e da professionisti competenti, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Nota⁽⁴⁾. *Meccanismo attuativo per l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.*

L'attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti “...nuove opere o nuove costruzioni...” potrà essere avviata solo quando l'Amministrazione Comunale o altri enti competenti avranno completato l'iter degli interventi necessari alla messa in sicurezza di dette aree.

La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Ambiti soggetti ai disposti dell'art. 9 delle N.T.A. P.A.I.

Nelle aree perimetrate in ambito Em, gli interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

Nuove costruzioni

- non è ammessa la realizzazione di locali abitabili e non abitabili interrati;
- le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno essere posizionati oltre la quota della massima piena di riferimento, con tempo di ritorno di 200 anni;
- le nuove costruzioni non dovranno determinare un incremento del rischio idraulico per gli edifici esistenti;
- sia in caso di sostituzione che di nuova installazione, non dovranno essere messi in opera impianti tecnologici, come ad es. caldaie e condizionatori, in locali la cui quota di pavimento è posta al di sotto del piano di campagna e dovranno essere sopraelevati dalla sopraccitata quota della massima piena di riferimento, con tempo di ritorno di almeno 200 anni;
- l'utilizzo dell'ambito Em sarà giustificato solo per interventi non localizzabili altrove nel territorio comunale o nel caso non sia possibile individuare aree di minore pericolosità.

Fabbricati esistenti

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia degli edifici;
- sopraelevazione al fine di compensare la volumetria allagata, con nuova superficie lorda di pavimento pari a quella danneggiata dalla piena, previa valutazione dell'idoneità delle fondazioni esistenti in relazione ai nuovi carichi gravanti sulle strutture;
- adeguamento igienico-funzionale degli edifici ove necessario, connesse ad esigenze delle attività e degli usi in atto, per il rispetto della legislazione vigente, anche in materia di sicurezza sull'ambiente di lavoro;
- sia in caso di sostituzione che di nuova installazione, non dovranno essere messi in opera impianti tecnologici, come ad es. caldaie e condizionatori, in locali la cui quota di pavimento è posta al di sotto del piano di campagna e dovranno essere sopraelevati dalla sopraccitata quota della massima piena di riferimento, con tempo di ritorno di almeno 200 anni;
- non è ammessa la realizzazione di locali abitabili e non abitabili interrati.

Nelle aree perimetrate in ambito Ee, Eb, Em le quote esistenti devono essere mantenute; non sono ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che escluda interferenze con settori limitrofi.

Nell'ambito dei dissesti lineari sono previste le seguenti fasce di rispetto:

- EeL Fascia di rispetto: 25 m
- EbL Fascia di rispetto: 20 m
- EmL Fascia di rispetto: 15 m

Nella classe di rischio IIIb sono state altresì inserite quelle porzioni di territorio urbanizzate, soggette, come riportato negli elaborati del P.A.I., a potenziale rischio idraulico. In particolare, ci si riferisce al tratto in sponda sinistra del T. Scrivia compreso tra il Ponte di Varinella il Ponte di Vignole B. Nel concentrico, inoltre, sono stati individuati i tratti interessati dagli intubamenti e dalle canalizzazioni del Rio Chiappino (Rio Montaldero), del Rio Regonca e del Rio Carrara.

Ciò precisato, dall'esame dello studio idraulico commissionato, dal Comune di Arquata Scrivia all'Ing. Pietro Cavallero, avente per oggetto la valutazione e la delimitazione delle fasce di rischio, si ritiene di attribuire ad alcune fasce localizzate nel centro storico e attraversate da tratti intubati le sopraccitate limitazioni previste per l'ambito EmA.

CLASSE IIIb A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE E DELL'AVVENUTA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO

Il meccanismo attuativo degli interventi di riassetto per l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità dovrà essere conforme a quanto indicato al punto 7.10 della N.T.E. alla Circ. 7/LAP.

Le valutazioni relative alla mitigazione del rischio, che spetteranno all'Amministrazione Comunale, dovranno essere sviluppate sulla sorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da un geologo e da professionisti competenti, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la minimizzazione della pericolosità (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente alla Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Ciò premesso, relativamente al territorio comunale in esame, sulla base delle aree cartografate in tale classe di rischio, è stata redatta una scheda (Ved. successiva tabella) con le indicazioni puntuali delle problematiche e della tipologia di massima degli interventi di riassetto previsti.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Corsi d'acqua

- La copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari, anche di ampia sezione, non è ammessa in nessun caso.
- Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate.
- Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua (incluse le zone di testata) tramite riporti vari.
- Nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
- Per i rii minori, privi di adeguate opere di difesa, deve essere applicata una fascia di rispetto inedificabile di almeno 10 metri per sponda, nel caso di nuove edificazioni.

Edifici sparsi in zone potenzialmente pericolose

In aree vaste e potenzialmente pericolose, classificate in Classe IIIa, sarà possibile prevedere per le abitazioni isolate che vi risultano comprese, specifici dettami nell'ambito delle Norme di Attuazione che, secondo quanto riportato nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP, sono così espressi: *"Ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, tali norme potranno consentire la manutenzione dell'esistente e qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione. In questi casi le ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati, in fase attuativa di P.R.G.C. (a livello di singola concessione edilizia), all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione."*

Con particolare riferimento alle attività in zone agricole, ubicate nella Classe IIIa, in assenza di alternative praticabili, si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di dissesti attivi, in settori interessati da processi distruttivi torrentizi, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito aziendale, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 16/URE e dal D.M. 11/03/88.

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Cambi della destinazione d'uso di immobili siti in aree "pericolose"

Nel caso di modesti interventi, può essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d'uso in territori pericolosi di cui alle Classi IIIa e IIIb, solo a seguito di indagini puntuali che dettagliino il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare e verifichino, dopo la loro realizzazione, l'avvenuta riduzione del rischio.

Relativamente ai cambi di destinazione d'uso di immobili appartenenti alla Classe IIIa, l'eventuale carico antropico non dovrà comportare modificazioni significative.

Settori di versante vulnerabili

Per i settori di versante vulnerabili, in riferimento alla stabilità, si ritiene opportuno che le pratiche agronomiche siano improntate ad evitare peggioramenti delle condizioni di stabilità limite che generalmente caratterizzano questi ambienti.

Sono pertanto da evitare quelle pratiche che possono favorire il processo accelerato di erosione superficiale (es. aratura profonda).

Impianti di approvvigionamento idropotabile (art. 19 bis N.T.A. P.A.I.)

Dalle verifiche idrauliche risulta che l'impianto di captazione a monte del ponte di Varinella è ubicato in ambito EeA. L'utilizzo della risorsa idrica è subordinato al pieno rispetto di quanto previsto dal piano di protezione civile.

Impianti a rischio di incidenti rilevanti ICIESSE, SIGEMI (art. 19 ter N.T.A. P.A.I.)

Il rischio idraulico è stato esaminato in maniera puntuale come evidenziato negli allegati tecnici A. A questi si rimanda per una analisi dettagliata.

Per l'utilizzazione delle aree industriali ricadenti in ambito Em si vedano le norme precedentemente illustrate.

Revisioni delle classi in futuri piani o varianti

Considerato che gli elaborati sono stati redatti precedentemente alla pubblicazione della Nota Tecnica Esplicazione di attuazione della Circ. 7/LAP, si specifica che la Classe IIIa, individuata nel presente P.R.G., può essere assimilata alla Classe III indifferenziata. Pertanto, a fronte di opportune indagini di dettaglio, eventualmente anche di carattere geognostico, da espletare nel rispetto della sopracitata Circolare e delle normative vigenti, sarà eventualmente possibile individuare una diversa idoneità all'utilizzazione urbanistica di vaste aree, a pericolosità diffusa, ora localizzate in Classe IIIa, con la perimetrazione di ambiti in classi a minor pericolo.

Viceversa l'accadimento di eventi naturali (frane, alluvioni, etc.), l'acquisizione di nuove informazioni o conoscenze possono, ovviamente, comportare la riduzione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, precedentemente individuata in un'area.

Si sottolinea, inoltre, che il risultato di eventuali monitoraggi non potrà giustificare la declassazione di aree pericolose a classi di minor rischio: i soli risultati negativi derivanti dal monitoraggio (assenza di movimento) non consentiranno la riclassificazione di aree in senso meno cautelativo.

In ogni caso, a fronte di quanto verificatosi nel corso di numerosi eventi alluvionali ed in considerazione della vulnerabilità delle strutture che occupano i campeggi e dell'elevato carico antropico, si esclude la realizzazione di nuovi campeggi in aree ubicate in Classe IIIa o IIIb.

Adempimenti e procedure rispondenti alla classificazione sismica del territorio

Il Comune di Arquata Scrivia è classificato nella Zona "3". Ai sensi dell'allegato 1 dell'OPCM 3274/2003, come recepito dalla Regione Piemonte con DGR 61-11017 del 17/11/2003, dal 23 Ottobre 2005 si avviano le procedure previste dai punti 3 e 4 della Circolare PGR 1/dop del 27/04/2004. La Normativa Tecnica di riferimento per i 18 mesi di sperimentazione è costituita dalla Norme Tecniche allegate al DM del 14/09/2005 oppure agli allegati 2 e 3 dell'OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni, oppure ancora il DM del 16/01/1996, adottando i coefficienti ivi previsti per la terza categoria.

Si ricorda la necessità, come prevista dalla circolare PGR 1/DOP, del controllo di completezza della documentazione allegata al deposito delle istanze ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/01, da parte delle Strutture Tecniche dei Comuni, evidenziando che il protocollo della documentazione ne attesta la conformità e l'idoneità all'inizio dei lavori stessi. Le procedure ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/01 (a seguito del rilascio del titolo abilitativi e prima dell'inizio dei lavori strutturali), devono quindi prevedere una fase di verifica preliminare sulla completezza degli elaborati da parte delle Strutture Tecniche dei Comuni, che preceda la protocollazione della documentazione stessa.

Si ricorda che le costruzioni classificate come strategiche ai sensi del punto 3.1. della Circolare PGR 1/DOP del 27/04/2004 sono soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001 e le richieste devono essere indirizzate alla Provincia territorialmente competente per il tramite del Servizio Sismico di Pinerolo di ARPA Piemonte.

Si ricorda, inoltre, che per la presentazione dei progetti va adottata la modulistica allegata alla Circolare PGR 1/DOP del 27/04/2004.

Ambiti di dissesto soggetti ai disposti dell'art. 9 delle N.T.A. PAI

Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia

a) Dissesti lineari

- EeL-Fascia di rispetto del dissesto: 25 m
- EbL-Fascia di rispetto del dissesto: 20 m
- EmL-Fascia di rispetto del dissesto: 15 m

a) Dissesti areali

- EeA-Aree esondabili con pericolosità molto elevata (Tr 50)
- EbA- Aree esondabili con pericolosità media (Tr 200)
- EmA- Aree esondabili con pericolosità moderata (Tr 500)

Norme relative ai settori in dissesto (art. 9 delle N.T.A. PAI)

Aree perimetrate in ambito Ee-Eb-Em

Le quote esistenti devono essere mantenute; non sono ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che escluda interferenza e con settori limitrofi.

Aree perimetrate in ambito Em

- Non potranno essere realizzati locali interrati.
- Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate prevedendo una sopraelevazione rispetto all'attuale piano di campagna. Tale sopraelevazione dovrà essere compatibile con la piena di riferimento duecentennale (Tr 200).
- Le nuove costruzioni non dovranno determinare un incremento di rischio idraulico per gli edifici esistenti.
- L'utilizzo dell'ambito Em sarà giustificato solo per interventi non localizzabili altrove nel territorio comunale o nel caso non sia possibile l'individuazione di aree a minor pericolosità.

NORME PAI DA APPLICARE IN CONDIZIONI DI DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:

frane:

- *Fa, aree interessate da frane attive-(pericolosità molto elevata),*
- *Fq, aree interessate da frane quiescenti-(pericolosità elevata),*
- *Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),*

esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:

- *Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,*
- *Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,*
- *Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,*

trasporto di massa sui conoidi:

- *Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità molto elevata),*
- *Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),*
- *Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata),*

valanghe:

- *Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,*
- *Vm, aree di pericolosità media o moderata.*

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- *gli interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- *gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;*
- *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;*
- *gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
- *le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;*
- *le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;*
- *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente*

validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;*
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;*
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione,*
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.*

1. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;*
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;*
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;*
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;*

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.
- 6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:
- omissis*
8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
- omissis*
9. Nelle aree Cn
- omissis*
10. Nelle aree Ve
- omissis*
11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:
- omissis*
12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili

aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Aree in Fascia A B C di PAI

Relativamente alle aree in Fascia A B C si riporta il Titolo II delle N. di A. PAI (artt. 28, 29, 30, 31 delle N.A. del PAI)

Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali

1. *Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come segue.*

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. *Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.*
2. *Nella Fascia A sono vietate:*
 - a) *le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;*
 - b) *la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);*
 - c) *la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);*
 - d) *le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione*

spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;*
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.*
3. Sono per contro consentiti:
- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;*
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica*
 - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;*
 - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;*
 - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;*
 - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;*
 - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;*
 - h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;*
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*
 - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;*
 - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.*
4. Per esigenze di caratter idraulico connesse a situazioni d'irischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. *Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.*
2. *Nella Fascia B sono vietati:*
 - a) *gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;*
 - b) *la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);*
 - c) *in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.*
3. *Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:*
 - a) *gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;*
 - b) *gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;*
 - c) *la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;*
 - d) *l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;*
 - e) *il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.*
4. *Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.*

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. *Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.*
2. *Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.*

3. *In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.*
4. *Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.*
5. *Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.*

.....

Si aggiungono alle schede delle aree appartenenti alla classe IIIb le schede nn. 14, 15 e 16.

Aree IIIb n./ località	Contesto (fondovalle, versante, crinale)	Tipologia dissesto o problematica	Interventi edilizi ammissibili <u>in</u> <u>assenza</u> di opere di riassetto	Interventi di riassetto e prescrizioni	Interventi edilizi ammissibili <u>a</u> <u>seguito</u> delle realizzazione di opere di riassetto
14. Deposito carburanti in sponda sinistra del T. Scrivia presso il ponte della SP Arquata- Cabella L.	Spianata laterale all'alveo attivo del T. Scrivia	Tipologia: l'area è esterna alla perimetrazione della fascia. C del PAI. E' penalizzata dalla presenza del rio coperto a Ovest e dal tipo di insediamento al alto rischio ambientale Nell'evento alluvionale del 13.01.14 nel rio si sono si sono avuti problemi di stabilità e di esondazione.	Interventi ammissibili: a b c d	Ripristino delle parti erose dell'argine. Messa in opera di scogliere. Regolare pulizia dell'alveo. Attività di sorveglianza. periodica	Interventi ammissibili: a b c d e f

15. Deposito carburanti e parcheggio in sponda sinistra del T. Scrivia presso il ponte della SP Arquata-Cabella L.	Spianata laterale all'alveo attivo del T. Scrivia	Tipologia:l'area è compresa nella fascia C del PAI. E' penalizzata dal tipo di insediamento e, quindi, dalla necessità di garantire la funzionalità dell'argine (nell'evento del 24-25-26/11/02 si sono avuti scalzamenti ed erosioni).	Interventi ammissibili: a b c d	Ripristino delle parti erose dell'argine. Messa in opera di scogliere. Regolare pulizia dell'alveo. Attività di sorveglianza periodica	Interventi ammissibili: a b c d
16. Località Concentrico, a monte di Via Erta	Versante a monte del margine Ovest del terrazzo fluviale della sponda sinistra del T. Scrivia	Colamenti veloci e fludificazione delle coperture (FA9/47, FA9/48). Eventi puntuali alluvione 13.10.14	Interventi ammissibili: a	Rimozione materiale franato. Disgaggio di tutto il materiale instabile. Regimazione acque scolanti da monte. Attività di sorveglianza e manutenzione canali di scolo Opere eseguite: rimozione materiale franato, disgaggio, regimazione a monte. Attività di sorveglianza. Prevedere la regimazione nel pendio e la realizzazione di difese attive	Interventi ammissibili: a b c d

Si sostituiscono integralmente le schede monografiche relative alle “Aree di nuovo insediamento e opere pubbliche di particolare importanza” allegate alle presenti norme che riguardano le aree individuate dalla Variante Generale, le schede della Variante Parziale n. 1 “Opere Pubbliche”, le schede della Variante Parziale n. 2 “spazio Giovani”, le schede della Variante Strutturale “Sottovalle” e l’unica scheda relativa ad opere pubbliche di particolare importanza di competenza della presente Variante Strutturale.